

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 78

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 aprile al 5 maggio 2010)

INDICE

BIANCHI: sulla presenza di amianto in alcuni edifici di Roma appartenenti al demanio (4-02267) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 2249	FERRANTE, DELLA SETA: sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (4-02822) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 2274
CARRARA: sull'attività antibraconaggio svolta da un'associazione (4-02391) (risp. GALAN, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2250	FLUTTERO: sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (4-02767) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	2278
COMPAGNA: su una procedura selettiva interna all'Agenzia delle dogane per avanzamenti di carriera (4-02744) (risp. GIORGETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2252	GIARETTA: sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (4-02842) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	2283
D'ALIA: sulla messa in sicurezza delle zone del messinese colpite dall'alluvione del 1° ottobre 2009 (4-02513) (risp. VITO, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	2258	POLI BORTONE: sull'importazione illegale di prodotti ortofrutticoli dall'Egitto (4-02648) (risp. GALAN, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2285
DELLA SETA: sulla promozione dei prodotti agricoli da filiera corta e della produzione enogastronomica locale (4-01535) (risp. GALAN, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2264	PORETTI, PERDUCA: sul cosiddetto «lodo Moro» tra Italia e organizzazioni della resistenza palestinese (4-01014) (risp. VITO, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	2287
DIVINA: sull'assistenza sanitaria specialistica presso il contingente italiano ISAF a Kabul (4-02500) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>)	2268	PROCACCI ed altri: sul sostegno alle imprese agricole colpite da un evento climatico avverso (4-02217) (risp. GALAN, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2291
sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (4-02756) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	2270		

SPADONI URBANI: su una pista di *motocross* nel comune di San Venanzo (Terni) (4-02401) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*) Pag. 2293

THALER AUSSERHOFER: sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (4-02839) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*) 2297

ZANOLETTI: sulla realizzazione di corridoi ecologici (4-02690) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*) Pag. 2300

sulla gestione efficiente della risorsa idrica in agricoltura (4-02721) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) 2303

BIANCHI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

diversi mesi fa è stata denunciata la presenza di amianto sugli edifici dell'area demaniale di via Guido Reni in Roma vicino l'istituto scolastico religioso «Villa Flaminia», in viale del Vignola;

il materiale tossico – bandito dalla legislazione italiana con la legge 27 marzo 1992, n. 257, che all'articolo 1, comma 2, vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto – ricopre i capannoni delle ex caserme di via Reni al quartiere Flaminio;

i genitori degli alunni che frequentano l'istituto hanno denunciato la pericolosità di quasi 25.000 metri quadri di eternit-amianto che coprono i fatiscenti capannoni di proprietà dell'Agenzia del demanio, in quanto, la sostanza nociva si trova a pochi metri di distanza dalle aule in cui studiano bambini e ragazzi;

i genitori hanno chiesto un sopralluogo della zona contaminata, per l'accertamento della sussistenza del reale pericolo e rischio del materiale cancerogeno per l'adozione di misure idonee all'eliminazione del grave problema;

la pericolosità del materiale è stata certificata dalla perizia eseguita per ordine del tribunale di Roma dall'Università di Tor Vergata. Dalle analisi effettuate, è emerso che gli studenti sono stati sottoposti a un elevato livello di rischio;

la sentenza emessa dal tribunale civile di Roma, nel mese di giugno 2009, ha stabilito l'eliminazione dei materiali contenenti amianto presenti nel complesso di via Guido Reni;

i lavori si dovevano svolgere dal 31 ottobre al 6 novembre 2009 e la scuola materna, elementare, media e il liceo classico e scientifico dell'istituto scolastico Villa Flaminia sono rimasti chiusi per una settimana, per poi riaprire il 9 novembre 2009, senza però aver conseguito l'obiettivo di eliminare la quantità di amianto così come stabilito dal giudice del tribunale di Roma;

l'amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita e inalate. L'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesotelioma). L'amianto è un materiale cancerogeno e, pertanto, mette a rischio la salute degli studenti dell'istituto scolastico e quella degli abitanti del quartiere Flaminio,

si chiede di sapere:

quali lavori siano stati svolti nella settimana in cui l'istituto «Villa Flaminia» è rimasto chiuso;

quali siano i tempi previsti per la eliminazione del materiale tossico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare provvedimenti per l'immediata rimozione delle strutture in amianto visto il pericolo a cui sono esposti studenti e cittadini affinché venga così tutelata e garantita la salute pubblica.

(4-02267)

(17 novembre 2009)

RISPOSTA. – In ordine alla presenza di amianto risultante nell'ex caserma in via Guido Reni, a Roma, nelle vicinanze dell'istituto scolastico «Villa Flaminia», il personale del Comando Polizia municipale di Roma, su delega del pubblico ministero dottoressa Maria Sabina Calabretta, ha già svolto accurate indagini, avvalendosi, altresì, del servizio Presal della ASL di zona, e attualmente risulta che presso tale caserma sono stati effettuati i lavori di bonifica da parte di una ditta specializzata.

Tali lavori sono consistiti: in parte, nella rimozione di elementi di amianto e il loro trasporto in discarica, e, in parte, nella messa in sicurezza delle strutture in amianto rimaste in sito, con la tecnica dell'incapsulamento.

I lavori, iniziati il 20 ottobre 2009, hanno avuto termine il 18 febbraio 2010.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

CARRARA. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno.* – Premesso che:

la Lega per l'abolizione della caccia (LAC) ha lanciato sul proprio sito () la notizia del via al cosiddetto «Campo antibraconaggio» nelle valli bresciane in collaborazione con il «Komitee gegen den vogelmord»;

da quanto riportato nell'articolo pubblicato sul sito, alcune decine di volontari giunti da tutta Italia e da Germania, Polonia, Gran Bretagna e Stati Uniti per tutto il mese di ottobre 2009 avrebbero percorso le valli bresciane che, a loro dire, sarebbero costellate di trappole e reti di cattura;

le caratteristiche richieste a chi avesse voluto prendere parte al «Campo» sarebbero state una buona resistenza fisica (essendo prevista una marcia di 6/8 ore al giorno) e capacità di autocontrollo nelle situazioni di contrasto con i cacciatori;

ai partecipanti sarebbe stato inviato un *vademecum* contenente le regole base predisposte al fine di ottimizzare le forze dei volontari nella ricerca e nella distruzione delle trappole;

considerato che:

la categoria dei cacciatori non è avvezza a tendere né trappole, né reti, come, al contrario, fanno i bracconieri, che non sono cacciatori;

il nostro Paese impegna importanti risorse economiche nella vigilanza del territorio e, in particolare, contro i bracconieri;

considerato, inoltre, che:

per quanto consta all'interrogante, già nel 2006 il Prefetto di Brescia avrebbe ricevuto una denuncia-esposto da parte dell'Associazione cacciatori lombardi (ACL) che segnalava la presenza nelle valli bresciane dei citati «volontari» della LAC;

a seguito di detta denuncia-esposto la Prefettura avrebbe inibito ogni attività alla LAC,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che volontari della LAC e altri cittadini stranieri abbiano effettuato un servizio di antibracconaggio e, in caso affermativo, con quali esiti;

se i volontari siano stati autorizzati a svolgere detta attività e, in caso affermativo, da chi;

se e quali azioni siano state intraprese al fine di evitare che le attività svolte dalla citata LAC interferissero con quelle degli organi di vigilanza e di polizia preposti;

se e quali provvedimenti intendano porre in essere al fine di evitare che episodi analoghi a quello descritto abbiano a ripetersi.

(4-02391)

(10 dicembre 2009)

RISPOSTA. – Si fa presente che il Corpo forestale dello Stato (CFS) ha comunicato quanto segue.

Durante il periodo intercorrente tra la fine del mese di settembre e gli inizi del mese di novembre, allorché il flusso migratorio dell'avifauna proveniente dai Paesi del Nord Europa è più intenso, nelle valli bresciane e bergamasche si riversano numerosi volontari iscritti a varie associazioni ambientaliste e animaliste, tra cui presumibilmente anche quelli appartenenti alla LAC.

L'attività di questi gruppi di volontari si svolge tuttavia in completa autonomia e senza alcun preventivo contatto o raccordo con il Nucleo operativo antibracconaggio (NOA) del CFS operante nelle valli menzionate.

Pertanto, non è possibile riferire in merito alle modalità di svolgimento del servizio di antibracconaggio attuato, né sui relativi esiti, né ovviamente in merito alle eventuali autorizzazioni rilasciate ai volontari e quindi all'autorità concedente.

Si fa presente comunque che le associazioni ambientaliste, naturalistiche e animaliste presenti in zona non hanno mai interferito con il regolare svolgimento dell'attività dei reparti NOA e non si è dunque resa necessaria alcuna azione in proposito.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

GALAN

(3 maggio 2010)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Agenzia delle dogane nell'anno 2001 bandiva, per il personale dell'area B, un corso-concorso per il passaggio all'area C per un totale di 251 posti;

l'accordo sindacale del 1° agosto 2003 aveva di fatto stravolto il bando ammettendo tutti i dipendenti dell'area B3 in soprannumero (anche coloro i quali avevano solo 5 anni di servizio) e non anche i dipendenti dell'area B2 in possesso di esperienza professionale che avevano sempre svolto mansioni inerenti al lavoro doganale;

a fronte dell'accordo sindacale ritenuto lesivo, i dipendenti dell'area B2 di tutta Italia impugnavano dinanzi ai TAR prima, ed al Consiglio di Stato poi, il suddetto accordo e tutti gli atti consequenziali;

nel febbraio 2006, dopo varie lettere e diffide da parte dell'avvocato, i ricorrenti erano stati chiamati dall'amministrazione per il percorso formativo ed il relativo elaborato finale;

il suddetto accordo aveva creato un notevole contenzioso che di fatto aveva bloccato tutta la procedura, tanto che nel corso del 2006 e del 2007, l'allora direttore dell'Agenzia delle dogane aveva chiesto al dipartimento della funzione pubblica l'ampliamento dei posti motivando la richiesta con la grave carenza di personale nella terza area;

con protocollo 6233-6299/2007 il direttore del personale dell'Agenzia delle dogane in risposta ad un atto di invito e diffida, aveva alimentato le attese dei ricorrenti facendo presente che l'Agenzia «si è già attivata presso le competenti sedi istituzionali per vagliare la percorribilità dell'ipotesi di un ampliamento dei posti originariamente messi a concorso con il relativo bando pubblicato nel 2001, tenendo presenti le attuali carenze di organico»;

a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2060 del 2008 la giustizia amministrativa aveva disposto l'ammissione alle prove orali di tutti i ricorrenti, a conclusione del percorso formativo già effettuato;

a fine marzo 2009 si erano conclusi gli esami con esito positivo per tutti i ricorrenti, i quali, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del bando di concorso n. 356/2001, erano risultati idonei;

il 28 luglio 2009 l'Agenzia delle dogane con determina n. 28678 aveva pubblicato la graduatoria non dichiarando idonei i ricorrenti che si vedevano costretti nuovamente ad impugnare la suddetta graduatoria;

nel ruolo del personale dell’Agenzia delle dogane al 1° gennaio 2009 vi era una carenza di organico nell’area C di ben 1.680 unità;

l’amministrazione aveva già assunto e continuava a stabilizzare personale proveniente da altre amministrazioni come, ad esempio, l’Agenzia delle entrate (che bandiva al contempo un concorso per la medesima qualifica per 2000 posti), senza tenere conto della percentuale del 50 per cento dei posti riservata agli interni, così come stabilito dalle due sentenze della Corte costituzionale;

invece di coprire i posti vacanti nell’organico della terza area C1 (oggi terza area, fascia F1) con il personale già formato dall’amministrazione delle dogane, l’Agenzia delle dogane aveva chiesto l’autorizzazione al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione per poter bandire un nuovo concorso per la medesima qualifica per 550 posti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover promuovere azioni per il riconoscimento dovuto al personale ricorrente dell’Agenzia delle dogane, che dovrebbe essere inquadrato dalla seconda area alla prima fascia della terza area, considerato che tali passaggi, dal punto di vista dei costi, non comportano alcun aggravio finanziario nel bilancio dello Stato;

se ritenga che il personale appartenente ai ruoli delle dogane formato dall’amministrazione, che da anni svolge funzioni di polizia giudiziaria e tributaria, sia stato penalizzato a seguito dell’inserimento di personale nelle piante organiche dell’Agenzia delle dogane, quale ad esempio i Cfl, stabilizzato nei suddetti ruoli nonostante sia risultato idoneo in altri concorsi, soprattutto presso altre agenzie fiscali, dove la tipologia di lavoro non è certamente quella del controllo doganale né quella del contrasto alla contraffazione dei marchi italiani: controllo che, invece, il suddetto personale da anni effettua svolgendo quelle mansioni proprie della terza area per la quale è stato formato;

se reputi corretto inserire nei ruoli delle dogane personale di altre amministrazioni, in quanto in data 2001, all’atto del bando di concorso, l’unico personale che poteva essere inserito nei ruoli C1 delle dogane era il personale che aveva svolto funzioni doganali.

(4-02744)

(23 febbraio 2010)

RISPOSTA. – In riferimento all’interrogazione con la quale vengono lamentate presunte illegittimità, da parte dell’Agenzia delle dogane, nell’espletamento della procedura selettiva interna per il passaggio dalla ex area B, posizioni economiche B1, B2 e B3, alla ex area C, posizione economica C1, per complessivi 251 posti sul territorio nazionale, l’Agenzia delle dogane ha rappresentato quanto segue.

In merito alle censure mosse avverso l’accordo stipulato in data 1° agosto 2003 dai rappresentanti dell’amministrazione finanziaria e dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, l’Agenzia delle dogane fa presente di aver impartito direttive a tutte le Direzioni regionali,

con foglio n. 134987 del 19 ottobre 2009, disponendo, tra l'altro, in coerenza con quanto statuito dal Consiglio di Stato con decisione n. 5046/2009, che «i candidati ammessi in soprannumero al percorso formativo e all'esame finale in applicazione di quanto previsto dall'accordo del 1° agosto 2003 non possono essere inclusi né nelle graduatorie regionali di merito né in quelle dei vincitori».

L'Agenzia, pertanto, non ha applicato il suddetto accordo del 1° agosto 2003 in sede di formazione delle graduatorie regionali definitive della procedura selettiva in argomento, in linea con le più recenti pronunce dell'organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado.

L'amministrazione, al fine di consentire una migliore comprensione delle circostanze poste alla base dell'interrogazione, ha ritenuto necessario descrivere il contesto giuridico e organizzativo-istituzionale in cui è stato avviato l'espletamento della dibattuta procedura selettiva.

A tal fine, ha rappresentato quanto segue.

Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e le quattro Agenzie fiscali (attive dal 1° gennaio 2001) hanno indetto nel luglio 2001, con separati bandi – pubblicati tutti nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero n. 7 di luglio 2001 – le procedure interne di selezione per i passaggi entro e tra le aree professionali, in applicazione dell'allora vigente articolo 15 del CCNL Comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999, dell'articolo 17, commi 4 e 5, del CCNL del 16 febbraio 2000 e degli accordi del 4 agosto 2000, 18 gennaio 2001 e 4 maggio 2001, intervenuti tra la delegazione di parte pubblica dell'allora Ministero delle finanze e le organizzazioni sindacali.

Tra le procedure selettive interne indette dall'amministrazione finanziaria nel 2001 vi è quella per il passaggio dall'area B, posizioni economiche B1, B2 e B3, all'area C, posizione C1.

In particolare, presso l'Agenzia delle dogane tale procedura fu bandita con determinazione direttoriale n. 4109/URU del 13 luglio 2001, per la copertura di complessivi 251 posti sul territorio nazionale, ripartiti su 14 Direzioni regionali oltre la Provincia autonoma di Bolzano; il relativo espletamento è stato decentrato presso le 14 Direzioni regionali dell'Agenzia e la Provincia autonoma di Bolzano, come previsto dalla normativa vigente, ciascuna limitatamente ai posti disponibili nel proprio ambito territoriale.

L'amministrazione chiarisce che il concorso interno in parola è stato avviato in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. A), *sub a*), dell'allora vigente CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999, che consentiva il passaggio dei dipendenti dall'ex area B, posizioni economiche B1, B2 e B3, all'area C, posizione C1.

La suddetta normativa contrattuale, tuttavia, mal si conciliava con l'orientamento del Giudice delle leggi, che ha dichiarato incostituzionali le procedure selettive interne cosiddette *per saltum*, ossia quelle cui è ammesso a partecipare anche il personale non appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre (si confrontino le sentenze della Corte costituzionale n. 1/1999 e n. 194/2002 rese proprio

con riferimento alle procedure di riqualificazione indette nel 1997 dall'amministrazione finanziaria).

Per superare, almeno parzialmente, tale anomalia, l'amministrazione finanziaria ritenne di stipulare accordi sindacali – che vennero sottoscritti tutti in data 1° agosto 2003, separatamente da parte di ciascuna Agenzia fiscale e dal Ministero – con i quali si concordava, tra l'altro, per il passaggio alla ex posizione C1 l'ammissione anche in soprannumero al percorso formativo e al conseguente esame finale del personale che avesse tempestivamente presentato domanda di ammissione al corso concorso e che fosse inquadrato nella posizione economica B3 o B3 super (ossia nella posizione immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre) alla data del 10 gennaio 2001. Il riferimento a tale data fu introdotto in doverosa conformità a quanto prescritto dal bando di concorso relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e ai titoli valutabili ai fini dell'ammissione al relativo percorso formativo.

Con particolare riferimento all'accordo del 1° agosto 2003, è necessario sottolineare che lo stesso, pur se mai formalmente recepito nel testo del bando di concorso, ha inteso realizzare una soluzione di compromesso utile a dare applicazione alle disposizioni di cui al CCNL di riferimento (che consente anche ai B1 e B2 di concorrere per la posizione C1) tenendo, però, conto anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di concorsi interni e consentendo, quindi, ai concorrenti inquadrati nella posizione B3 (i soli che avrebbero dovuto concorrere secondo la predetta giurisprudenza) di partecipare, anche in soprannumero, al percorso formativo e all'esame finale pur se non utilmente collocatisi nella graduatoria intermedia di ammissione al percorso formativo (non prevista, come già evidenziato, dal CCNL).

Tale soluzione di compromesso è stata giudicata positivamente dal TAR Lazio con sentenza n. 4955/05, la cui motivazione così recita: «occorre ampliare il quadro di riferimento alla costante giurisprudenza costituzionale (ed in particolare alle sentenze nn. 1/1999 e 194/2002...), che ha statuito la legittimità costituzionale delle procedure concorsuali interne, ovvero riservate ai dipendenti della medesima Amministrazione in deroga al principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 Cost., entro ristretti limiti, dichiarando incostituzionali, in particolare, le procedure selettive che consentono l'avanzamento «per saltum» di dipendenti inquadrati in posizioni funzionali ed economiche non contigue a quelle messe a concorso, per i quali, quindi, non sussistono i presupposti di esperienza professionali idonei a giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, aperto a tutti gli aspiranti».

«L'accordo sindacale attuato dall'Amministrazione nella fattispecie in esame mira, quindi, a realizzare una sofferta soluzione di compromesso, tesa a dare applicazione alle disposizioni di cui al CCNL di riferimento (che consente anche ai B1 e B2 di concorrere alla posizione C1) dando, però, anche conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di concorsi interni, consentendo ai concorrenti della contigua posizione B3 (i soli che dovrebbero concorrere secondo la predetta giurispru-

denza) di partecipare alla successiva fase di selezione, in soprannumero, anche se in possesso di titoli di studio e professionali minori rispetto ai concorrenti appartenenti alle posizioni B1 e B2».

«L'impugnata collocazione in graduatoria, in soprannumero, dei concorrenti B3 è stata disposta, invero, dall'Amministrazione al fine di superare, in autotutela, una situazione di illegittimità già sancita dalla Corte Costituzionale ... (*omissis*)... Pur nell'incertezza della delicata e complessa situazione normativa e giurisprudenziale in esame, il Collegio ritiene, conclusivamente, che debba prevalere la considerazione della legittimità sostanziale (almeno sotto il limitato profilo qui in considerazione) dell'operato dell'Amministrazione, volto a superare i profili di illegittimità del concorso attivato, ed a salvare, peraltro, parte della procedura, in conformità ad un criterio di economia giuridica e di buon andamento gestionale ed organizzativo, rispetto alle possibili valutazioni di ordine formale e procedurale circa la necessità, per l'Amministrazione di annullare espressamente il precedente bando e di rinnovare *ab initio* la procedura concorsuale».

Ancora in senso favorevole all'amministrazione si è pronunciato il TAR Lazio con sentenza n. 9301/05, nella quale vengono integralmente ribadite le argomentazioni, sopra riportate, contenute nella motivazione della citata sentenza n. 4955/05, aggiungendo quanto segue: «la questione se una tale, ibrida, soluzione di compromesso (ossia l'accordo del 1° agosto 2003) possa superare la predetta reiterata censura di incostituzionalità, esula dall'ambito del presente giudizio. Ciò che qui, viceversa, rileva, è che l'impugnata collocazione in graduatoria, in soprannumero, dei concorrenti B3 è stata disposta dall'Amministrazione al fine di superare, in autotutela, una situazione di illegittimità già sancita dalla Corte Costituzionale, recependo *per relationem* le motivazioni citate in premessa al nuovo accordo sindacale, accordo che assume, quindi, un rilievo solo indiretto, in via di fatto, nella vicenda in esame, non essendo quindi necessaria alcuna pronuncia *incidenter tantum* della sua eventuale nullità».

Diverso avviso ha espresso, invece, in relazione al menzionato accordo del 1° agosto 2003, il Consiglio di Stato, da ultimo, con decisione n. 5046 a cui l'Agenzia si è doverosamente e tempestivamente attenuta, impartendo le direttive di cui al citato foglio n. 134987 del 19 ottobre 2009.

L'interrogante lamenta, inoltre, la circostanza che con prot. 6233-6299/2007 il direttore del personale dell'Agenzia delle dogane, in risposta ad un atto di invito e diffida, ha alimentato le attese dei ricorrenti facendo presente che l'Agenzia «si è già attivata presso le competenti sedi istituzionali per vagliare la percorribilità dell'ipotesi di un ampliamento dei posti originariamente messi a concorso con il relativo bando pubblicato nel 2001, tenendo presenti le attuali carenze di organico».

L'Agenzia delle dogane ritiene di dover rilevare che l'interrogante ha riportato solo una parte della suddetta nota prot. 6233-6299/2007, la cui reale portata risulta in tutta la sua evidenza dalla lettura del relativo testo integrale, di seguito riportato:

«Con fogli trasmessi via fax in data 21 settembre 2007 e 9 ottobre 2007, la S.V. – in nome e per conto dei nominati in oggetto – ha invitato questa Agenzia "a pubblicare entro 30 gg. dal ricevimento della presente, previo ampliamento del numero dei posti a concorso, l'elenco dei dipendenti appartenenti all'Area B, posizioni B1, B2 e B3, che hanno espletato i percorsi di formazione, con l'indicazione del corrispondente punteggio per titoli ed anzianità".»

Al riguardo, si fa presente che questa Agenzia si è già attivata presso le competenti sedi istituzionali per vagliare la percorribilità dell'ipotesi di un ampliamento dei posti originariamente messi a concorso con il relativo bando pubblicato nel 2001, tenendo presenti le attuali carenze di organico. Tale, previa verifica, è indispensabile in quanto, com'è noto, secondo il parere del Consiglio di Stato n. 3556/2005, sez III, del 9 novembre 2005, richiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con foglio Dfp/20276/06/1.2.3. del 22 maggio 2006, anche le progressioni verticali da un'area all'altra rientrano nel blocco delle assunzioni disposto dalle varie leggi finanziarie, poiché, anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro.

Essendo la verifica *de qua* tuttora in corso, non è possibile, allo stato, fornirLe informazioni definitive in ordine ad un eventuale ampliamento dei posti disponibili nell'ambito della procedura selettiva in argomento».

L'Agenzia delle dogane ha rilevato, inoltre, come risulta dalla lettura del testo integrale della suddetta nota, di non aver mai «alimentato le attese dei ricorrenti», ma di aver solo risposto, con chiarezza e trasparenza, a precise richieste in merito all'eventuale ampliamento dei posti della procedura selettiva in parola, all'epoca in corso di espletamento non essendo ancora stato definito il relativo contenzioso (conclusosi a fine 2009).

L'amministrazione rappresenta, peraltro, che le iniziative intraprese dalla medesima al fine di vagliare la percorribilità dell'ipotesi di ampliamento dei posti (ipotesi sottoposta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a più riprese, nel 2006 e nel 2007) non hanno avuto esito positivo.

D'altra parte, l'Agenzia delle dogane rileva di aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad avviare una nuova procedura selettiva per le «progressioni verticali» dalla II alla III area, fascia F1, per complessivi 550 posti, autorizzazione che è stata rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010.

Al riguardo, si è attualmente in attesa di un'apposita circolare, la cui emanazione è stata preannunciata dal Dipartimento della funzione pubblica, che fornirà taluni necessari chiarimenti applicativi, anche alla luce

delle modifiche normative introdotte in materia dall'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

GIORGETTI

(28 aprile 2010)

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in conseguenza al grave alluvione che in data 1° ottobre del 2009 ha colpito la provincia di Messina provocando ingenti danni e numerosi vittime, ai fini di predisporre soluzioni che permettessero il rientro nelle proprie abitazioni agli sfollati di Gianpileri Superiore e delle altre frazioni interessate, tecnici incaricati dal Commissario delegato hanno provveduto a perimetrare le aree oggetto della catastrofe distinguendole cromaticamente a seconda del grado di pericolosità (zona rossa, viola, gialla e verde);

i tecnici hanno studiato i movimenti franosi generati dalle copiose piogge del 1° ottobre 2009 e sulla base dei risultati hanno individuato i percorsi che, in caso di ulteriori abbondanti precipitazioni, eventuali frane avrebbero potuto seguire. Le aree contraddistinte con il colore verde sono state ritenute sicure e le abitazioni su di esse insistenti idonee ai fini del rientro degli abitanti;

quanto rilevato tuttavia non corrisponde ad avviso dell'interrogante alla realtà. Infatti, proprio nelle zone delimitate come aree verdi e, in virtù di ciò, classificate come sicure si trovano strade distrutte dall'alluvione e immobili che hanno riportato ingenti danni a seguito della calamità naturale. Abitazioni ritenute agibili e abitabili in quanto comprese nelle aree verdi insistono proprio nelle zone o in prossimità di quelle ove l'alluvione ha provocato maggiori danni e lutti (con riferimento a Gianpileri Superiore in queste aree si sono contati 5 dei 18 morti);

infatti, l'alluvione del 1° ottobre 2009 ha tragicamente dimostrato che il rischio non sussiste solo nell'ambito degli impluvi naturali e relativamente alle sole abitazioni prossime agli stessi ma anche nelle zone ritenute sicure (quelle ad oggi identificate con il colore verde). Infatti a causa degli smottamenti, dei crolli degli edifici, la massa detritica, trovando ostacoli al suo naturale fluire, è deviata proprio in queste aree. In particolare, a titolo esemplificativo, si vuol ricordare come nel caso della frazione di Giampileri Superiore, la massa fangosa, discendente naturalmente da via Puntale, nel proseguire il suo corso monte/valle, verso via Vallone, trovando diversi ostacoli, ha deviato forzatamente dirigendosi verso ovest, circueando a ferro di cavallo via Lena, e ha provocato danni e morti lungo tutto il suo corso;

a seguito delle prese di posizione della cittadinanza, il sindaco di Messina, in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto a ritirare le ordi-

nanze di revoca dello sgombero emesse in seguito alla perimetrazione delle aree in base al livello di rischio. Egli ha disposto dei sopralluoghi ai fini di rilevare l'agibilità dei singoli immobili senza predisporre tuttavia controlli atti a verificare se la montagna costituisse ancora un pericolo incombente o meno sugli edifici;

ciò a quanto risulta all'interrogante ha provocato negli abitanti ulteriore disorientamento in quanto la decisione del sindaco di ritirare le ordinanze di revoca dello sgombero ha avvalorato le evidenti incongruenze della mappatura e la carente «scientificità» di questo primo, delicatissimo, ma allo stesso tempo elementare atto progettuale che tuttavia non è stato messo in discussione e di cui non è stata predisposta una revisione in base a criteri che rispecchiassero l'effettiva realtà dei fatti;

esiste una ferma volontà da parte della cittadinanza di rientrare nelle proprie abitazioni subordinata tuttavia al fatto che le venga garantito un adeguato livello di sicurezza. Ad avviso dell'interrogante, appare necessario evitare frettolose e approssimative valutazioni, analoghe a quelle che seguirono l'alluvione del 25 ottobre 2007, le cui conseguenze si sono manifestate in tutta la loro drammaticità nell'ultima calamità naturale. Risulta necessario quindi provvedere, in via propedeutica, alla messa in sicurezza del versante montuoso, ciò è possibile solo garantendo quelle condizioni logistiche ed ambientali necessarie per potere eseguire i lavori evitando ulteriori rischi. Si può infatti immaginare che gli stessi interventi potrebbero provocare imponenti movimenti di terra a ridosso del centro abitato e paradossalmente cagionare ulteriori danni a cose e persone ivi allocate;

inoltre è stato predisposto il rientro nelle abitazioni, non solo senza garantire un adeguato livello di sicurezza ma neppure prevedendo un preventivo piano di emergenza e di evacuazione sperimentato con la popolazione. La previsione di un rientro forzato nelle proprie case, quando ancora persiste una situazione di pericolo, amplifica le paure ed i disagi, anche di natura psicologica dei cittadini. Sono diverse le patologie riscontrate, soprattutto a carico di minori, affetti, secondo diagnosi formulate da medici specialisti, da «disagio all'adattamento, trauma da *stress*, stato ansioso e depressivo»;

per di più, la semplice notifica della revoca delle ordinanze di sgombero avrebbe fatto perdere ai destinatari della stessa il diritto di godere dei legittimi benefici previsti dalle ordinanze emesse della protezione civile a favore degli sfollati, costringendoli così forzatamente a rientrare nelle proprie abitazioni in una condizione di totale insicurezza;

i cittadini, costituitisi in comitato spontaneo, hanno già rappresentato la criticità della situazione al Prefetto di Messina in occasione di un incontro con lo stesso,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare che sia garantita da parte degli organismi preposti la pubblica incolumità nelle zone del messinese colpite dall'alluvione del 1° ottobre 2009;

se, in particolare prima dell'assunzione di qualsiasi ulteriore atto, non ritengano opportuno che si debba procedere alla messa in sicurezza, in via propedeutica, della montagna e alla riclassificazione cromatica in base all'entità del rischio delle zone interessate dalla catastrofe sulla base di criteri che tengano conto di quanto effettivamente verificatosi;

se, in subordine, non ritengano che sia opportuno lasciare ai cittadini la facoltà di optare tra il rientro nelle proprie abitazioni e la possibilità di continuare ad usufruire dei legittimi benefici per il tempo necessario a garantire loro di rientrare nelle case in piena sicurezza anche prevedendo sistemazioni alternative, come predisposto in analoghe catastrofi, onde scongiurare il ripetersi di simili drammatiche tragedie frutto anche di decisioni troppo spesso avventate e poco ponderate.

(4-02513)

(13 gennaio 2010)

RISPOSTA. – A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nel territorio della provincia di Messina in data 1° ottobre 2009, è stato dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009 e fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza nel suddetto territorio provinciale.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Con tale ordinanza sono stati elencati i comuni interessati dai citati eventi meteorologici: Itala, Scaletta Zanclea, limitatamente al comune di Messina, le frazioni di Giampileri, Giampileri superiore, Giampileri Marina, Briga, Briga superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.

Oltre ad aver individuato i comuni interessati dagli eventi alluvionali, la citata ordinanza all'art. 1, commi 3 e 4, ha stabilito che il Commissario delegato si avvale del Sindaco di Messina in qualità di soggetto attuatore, e può altresì avvalersi di altri soggetti attuatori, nel limite di tre unità, a cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario stesso.

È stato inoltre stabilito che il Commissario delegato deve provvedere: a) al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione debitamente documentate; b) l'accertamento dei danni e rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli elementi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al contesto emergenziale.

Per quanto concerne gli interventi di ripristino degli edifici privati, ai fini della predisposizione di un piano di intervento, il Commissario delegato, sentite le comunità locali coinvolte, dovrà definire: a) le condizioni

per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicità dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi, purché in regola con la vigente normativa edilizia; b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la cessazione di contributi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.

Inoltre secondo quanto recita l'art. 1, comma 9, della citata ordinanza, gli interventi previsti dal suddetto piano devono comprendere anche le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi e attività progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate.

Quanto ai criteri seguiti, si è ritenuto opportuno innanzitutto dare priorità al rientro in sicurezza della popolazione colpita dall'evento meteorologico del 1° ottobre, piuttosto che attuare un'evacuazione generalizzata degli stessi abitati.

Da un punto di vista sia tecnico che sociale, l'abbandono degli abitati è apparsa una soluzione drastica con gravi ripercussioni sugli stili di vita già profondamente provati dall'evento e, cosa non meno importante, sull'ambiente (per molteplici questioni, abbandono delle campagne, utilizzo di spazi necessari alle nuove edificazioni, degrado del patrimonio edilizio e storico).

Il Commissario delegato si è avvalso di consulenti aventi conoscenze specifiche in vari settori di interesse, capaci soprattutto di valutare il rischio residuo, e sono state realizzate delle perimetrazioni delle aree che a seguito dei movimenti franosi hanno dato luogo ad un diverso grado di rischio residuo.

Quella dell'individuazione di aree a diverso rischio residuo è apparsa una soluzione adeguata e ragionevole rispetto al tipo di problematica.

Deve essere altresì evidenziato che l'analisi del rischio residuo comprende solo le aree interessate da provvedimenti di evacuazione o di interdizione e non l'intero territorio ed è fondata su criteri geomorfologici e idrologico-idraulici.

Più precisamente, le aree interessate da provvedimenti di evacuazione o di interdizione sono state sottoposte ad una classificazione ai fini della zonazione del rischio residuo.

È quindi necessario considerare che le mappe delle perimetrazioni devono essere lette anche alla luce delle relazioni di accompagnamento, nelle quali tra l'altro è stato messo in risalto che data la tipologia di analisi e la scala su cui le aree mappate sono state studiate e rappresentate, i limiti delle stesse non possono essere assunti come perentori.

È quindi tanto più necessario verificare localmente le condizioni dei singoli edifici per due ordini di motivi: innanzitutto le verifiche puntuali potrebbero suggerire, caso per caso, ampliamenti o riduzioni delle zone in cui effettuare i rientri (aree verdi) ovvero delle altre aree individuate (aree gialle, lilla e rosse), inoltre la verifica locale si impone in quanto

l'analisi geomorfologica effettuata non esclude che anche all'interno delle aree verdi possano trovarsi edifici che presentano altri fattori di rischio (per esempio, strutturale) che, pertanto, non ne consentano l'immediata agibilità e possono addirittura suggerirne la demolizione.

Sono quindi stati stabiliti dei criteri, che di seguito verranno più dettagliatamente specificati, sia per la perimetrazione delle aree, sia per le modalità di interpretazione delle mappe di zonazione del rischio residuo.

Più specificamente, le perimetrazioni sono state tracciate con riferimento ad una analisi del rischio residuo che si basa su criteri geomorfologici, geologici, geotecnici, ed idrologico-idraulici, e non soltanto sulla distribuzione degli effetti dell'evento del 1° ottobre 2009; a tal riguardo, le rappresentazioni cartografiche con le stesse perimetrazioni fanno parte integrante di studi, ben documentati nelle relazioni di accompagnamento prodotte dalla struttura commissariale, predisposti a seguito di sopralluoghi e rilevamenti diretti, indagini storiche, osservazione di immagini satellitari, oltre a ciò le stesse classificazioni devono essere viste alla luce della leggenda che accompagna ciascun elaborato con la seguente suddivisione:

Aree verdi: aree che non sono state interessate da dissesti per le quali non sussistono evidenti condizioni (conclamate) di pericolo geomorfologico e/o idraulico. L'abitabilità degli edifici è comunque subordinata ad un puntuale riscontro *in loco* ed alla verifica dell'esistenza e della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture essenziali (acqua, elettricità, fognatura eccetera) e alla sicurezza della viabilità di accesso, nelle more di interventi strutturali sulla viabilità. Quest'ultima condizione dovrà essere soddisfatta con l'ausilio di idonei e mirati piani speditivi di protezione civile redatti dai Sindaci.

Aree gialle: aree interessate da dissesti, aree limitrofe ad aree interessate da dissesti, o per le quali sussistono (conclamate) situazioni di pericolo geomorfologico e/o idraulico che devono essere investigate puntualmente, e possono essere risolte con interventi di sistemazione di tipo geotecnico e/o idraulico. In dette aree, le abitazioni non sono dunque direttamente abitabili. Con riferimento alle attività commerciali o di erogazione di servizi, le stesse potranno eventualmente essere fruite negli orari diurni in accordo con le previsioni dei piani speditivi di protezione civile appositamente redatti dai Sindaci.

Aree lilla: aree interessate dai dissesti, aree limitrofe ed aree interessate dai dissesti, aree dove sussistono evidenti conclamate condizioni di pericolo geomorfologico e/o idraulico che non possono essere risolte con interventi di sistemazione locali (puntuali). In tali aree non si esclude la delocalizzazione e la demolizione degli edifici.

Aree rosse: aree di pertinenza fluviale-torrentizia (idrogeologica) o di frana (geomorfologica) anche non necessariamente coinvolte dai dissesti recenti. In tali aree le strutture (ad esempio gli edifici) e/o le infrastrutture (ad esempio le strade) andranno demolite.

Oltre a quanto detto, l'analisi evidenziata del rischio residuo è da considerarsi parziale e soggetta ad approfondimenti, anche per la sicurezza

della viabilità, diffusamente interessata da fenomeni di dissesto geomorfologico.

I provvedimenti che i Sindaci possono adottare a seguito della perimetrazione sono comunque condizionati dalla predisposizione di piani di protezione civile per i quali, ai sensi delle norme vigenti (legge n. 225 del 1992, decreto legislativo n. 112 del 1998), dovranno provvedere gli stessi Sindaci. Al riguardo il piano speditivo di emergenza, predisposto dal soggetto attuatore per le aree colpite dei comuni di Messina, Scaletta Zanclea e Itala, costituisce già procedura di allertamento che comporta l'invio di squadre di osservatori (presidi territoriali che a loro volta, tramite responsabili comunali, avvisano la popolazione delle situazioni critiche eventualmente incombenti). In data 23 febbraio 2010 è stata svolta una verifica funzionale, prove di allertamento e di evacuazione) nell'ambito di Giampileri.

A supporto delle pianificazioni del Dipartimento della protezione civile, è in corso l'installazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale con una rete di sensori igro-termo-pluviometrici in telemisura e di un *radar* meteorologico.

In tale ottica, i consulenti del Commissario delegato assicurano costantemente la loro attività di approfondimento delle questioni inerenti le perimetrazioni del rischio residuo, qualora dovessero intervenire nuovi elementi di giudizio e di valutazione.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a disposizione del Commissario delegato, l'art. 4 stabilisce che per le proprie finalità il Commissario delegato si può avvalere di risorse per 60 milioni di euro, provenienti da risorse assegnate alla Regione Siciliana nell'ambito dei fondi FAS 2000-2006 e PAR-FAS 2007-2013, fondi del Ministero dell'ambiente e risorse del Fondo della protezione civile.

Inoltre per assicurare una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta *in toto* o in parte, ovvero una parte è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, il Commissario delegato è stato autorizzato ad assegnare, anche avvalendosi dei Sindaci, un contributo di autonoma sistemazione o, qualora ciò non sia possibile, a disporre il reperimento per una sistemazione alloggiativa alternativa.

Successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3825 del 27 novembre 2009, sono state introdotte misure idonee a sostegno della popolazione colpita dagli eventi del 1° ottobre 2009, in particolare per ciò che concerne il tessuto economico e produttivo.

Sono state fornite indicazioni sull'erogazione dei contributi per la riparazione delle unità immobiliari danneggiate e più in generale, per favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita.

Inoltre il Commissario delegato è stato autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitavano in immobili sgomberati per il rimborso parziale degli oneri sostenuti a causa dei conseguenti traslochi e depositi effettuati.

L'ufficio del Commissario ha già autorizzato la realizzazione di una serie di interventi, la cui progettazione è stata eseguita con il contributo degli altri enti interessati (Dipartimento regionale della protezione civile, Genio civile di Messina, Provincia regionale di Messina, Consorzio autostradale siciliano, Ferrovie dello Stato), in gran parte già affidati, per un ammontare complessivo di circa 25 milioni di euro.

Tali interventi, che costituiscono un primo pacchetto di lavori finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, sono stati concordati in fase di Conferenze di servizi e con il significativo ausilio dei consulenti tecnici incaricati dal Commissario delegato dell'ordinanza in parola e del soggetto attuatore per la regolarità giuridico-amministrativa degli interventi.

Ulteriori interventi, stimati in 150 milioni di euro, utili al riassetto complessivo del territorio e alla sua messa in sicurezza, nonché alla delocalizzazione degli immobili ricadenti nelle aree definite «rosse», sono stati individuati e discussi in occasione delle numerose riunioni tecnico-operative e saranno realizzati non appena disponibili le risorse economiche in corso di reperimento.

Infine per quanto riguarda le «aree verdi», al momento risultano assicurate le condizioni di sicurezza della popolazione, nei termini espressi negli studi dei consulenti, sia per fattori intrinseci inerenti alle locali situazioni geomorfologiche e idrauliche, sia per la continua attività «non strutturale» che si sostanzia nella pianificazione di protezione civile e nel conseguente esercizio di prevenzione e di controllo del territorio svolto dai Sindaci.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali in corso di esecuzione, finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrografico, concorreranno alla riqualificazione delle altre aree («gialle», «lilla» e «rosse»), i cui parametri potranno essere successivamente ridefiniti a seguito di ulteriori e mirate valutazioni del rischio residuo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

VITO

(28 aprile 2010)

DELLA SETA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e per il turismo.* – Premesso che:

sono in atto in Europa e in Italia sistemi di etichettatura ecologica europea (*ecolabel*) che hanno l'obiettivo di incentivare la presenza sul mercato di prodotti e servizi «puliti»;

questi sistemi sono generalmente istituiti da apposite organizzazioni, che possono essere indipendenti o istituzionali, che stabiliscono i requisiti *standard* che devono essere rispettati per ogni categoria di prodotto o servizio. Generalmente il controllo della compatibilità sul prodotto viene eseguito con verifiche predisposte a cura delle organizzazioni e/o istituzioni promotrici del marchio. I marchi che vengono apposti sui singoli

prodotti in base ad autocertificazione e/o i premi attribuiti in base ad autodichiarazioni non appartengono propriamente alla categoria che prevede secondo le normative internazionali – l'obbligo della visita di controllo sul posto degli impegni assunti dall'impresa;

i marchi ecologici, pertanto, sono uno strumento volontario con l'obiettivo di promuovere la qualità dei prodotti o dei servizi con standard da rispettare, definiti in modo tale per cui possano accedervi solo i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto e fanno di questo anche un elemento competitivo sia dal punto di vista economico che qualitativo, in un processo di continuo miglioramento;

in questa ottica, in Italia e in Europa, verso la fine degli anni '90, come testimonia un apposito studio dell'Organizzazione mondiale del turismo (2002), sono nate iniziative importanti che hanno esteso questa pratica alle strutture ricettive – *hotel, camping, agriturismi, ostelli* per la gioventù, *residence, bed and breakfast* – di zone costiere, aree interne, città d'arte, parchi naturali e altre strutture turistiche che adottino misure per ridurre l'impatto delle proprie attività sull'ambiente e per promuovere il territorio circostante;

al momento, tali *ecolabel* contano nell'Unione europea oltre 3.000 imprese aderenti (in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Danimarca, Lettonia, Svezia, Estonia, Lituania, Finlandia, Irlanda);

in Italia le aziende aderenti a questo tipo di iniziativa sono circa 400 suddivise fra: l'*ecolabel* promossa dall'Unione europea, che conta, oltre 200 imprese a livello europeo e 116 in Italia; quella promossa da Legambiente turismo che conta ad oggi l'adesione di 362 strutture, di cui circa un terzo in Emilia Romagna, dove è nata 11 anni fa e poi si è estesa a quasi tutte le regioni italiane; altre a diffusione più ristretta e locale, promosse da enti pubblici e privati;

l'obiettivo generale di tutte queste iniziative, come sottolineato anche dai più recenti *forum* sul turismo dell'Unione europea, è prezioso per alleggerire e/o contenere il carico sul territorio riducendo l'impatto ambientale del turismo, favorendo vacanze più consapevoli e ricche di qualità e *comfort*, coinvolgendo gli operatori locali e i turisti in una scelta dura e consapevole;

tra gli strumenti di questi sistemi di etichettatura vi è la previsione per le aziende aderenti di impegni obbligatori e comportamenti virtuosi in materia di riduzione dei rifiuti e attuazione delle misure di raccolta differenziata, risparmio idrico ed energetico, fornitura di frutta e verdura di stagione e di prodotti locali, incentivazione della mobilità collettiva e meno inquinante, impegni a contenere l'impatto acustico, valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, azioni di sensibilizzazione della clientela;

in particolare, le misure previste dagli adempimenti obbligatori, riferite alla riduzione della quantità dei rifiuti, definite spesso di comune accordo fra promotori dell'etichetta ecologica e i gruppi locali di strutture ricettive aderenti, prevedono, tra l'altro, la progressiva eliminazione delle

monodosi dai prodotti per le colazioni e la loro sostituzione con ciotole per cereali, vasi per marmellate e simili, *dispenser* di varia natura e dimensione;

bisogna però evidenziare che purtroppo questa semplice misura, suscettibile di portare per ogni attività ad una forte diminuzione dei rifiuti attraverso l'eliminazione di una quota significativa d'imballaggio, ad un significativo incremento nell'utilizzo di prodotti biologici, locali ed equo/solidali (quali ad esempio: marmellate, confetture, miele, zucchero, *yogurt* ed altri), alla diffusione della fornitura di prodotti a filiera corta, a rafforzare il ruolo delle strutture ricettive nella promozione dei prodotti freschi locali e ad una maggiore soddisfazione del cliente alla ricerca delle produzioni tipiche sembrerebbe oggetto di interventi di contrasto da parte degli addetti alla vigilanza sugli alimenti delle Aziende sanitarie locali in molte regioni d'Italia mediante interpretazioni soggettive delle normative per l'igiene degli alimenti e della normativa *Hazard analysis and critical control points*;

per ovviare a queste interpretazioni che rappresenterebbero un ostacolo per lo sviluppo di iniziative di grande interesse sia sul tema dell'alimentazione che su quello della riduzione dei rifiuti di imballaggio del settore alimentare, molte associazioni, tra cui Legambiente Turismo, sono intervenute di volta in volta presso le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana trovando risposte concrete che hanno permesso di trovare soluzioni al tema posto per le aziende aderenti;

in particolare le risposte ottenute metterebbero in evidenza che le normative attuali contengono elementi che tendono alla massima responsabilizzazione dell'imprenditore consentendo con ampia libertà di scelta del sistema da lui ritenuto più consono alla propria situazione e sembrerebbe apparire, con chiarezza, che la scelta di utilizzare confezioni monodose compete esclusivamente all'operatore alimentare il quale adotta il sistema di garanzia igienico sanitaria per lui più adeguato,

alla luce di quanto esposto in premessa si chiede ai Ministri in indirizzo di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e se ciò corrisponda al vero;

quali iniziative di competenza intendano immediatamente intraprendere per far sì che le misure a tutela dell'igiene e della salubrità degli alimenti non siano contrastate da regole e comportamenti che potrebbero ostacolare iniziative tese a garantire una forte diminuzione dei rifiuti attraverso l'eliminazione di una quota significativa d'imballaggio;

quali iniziative intendano immediatamente intraprendere per concorrere allo sviluppo di prodotti biologici, locali ed equo/solidali;

quali iniziative intendano immediatamente intraprendere per incentivare la diffusione della fornitura di prodotti a filiera corta, per il rafforzamento del ruolo delle strutture ricettive nella promozione dei prodotti

freschi locali e per una maggiore soddisfazione del cliente alla ricerca delle produzioni tipiche.

(4-01535)

(20 maggio 2009)

RISPOSTA. – Lo sviluppo dei prodotti biologici delle produzioni tipiche nel quadro del rafforzamento delle filiere corte e dei sistemi locali di produzione è al centro delle priorità dell'azione del Ministero.

Infatti l'amministrazione dedica grande attenzione alla tutela e allo sviluppo dei prodotti tipici, DOP, IGP e tradizionali.

Queste produzioni di qualità certificata trovano, nelle forme di vendita diretta da parte degli agricoltori e dei produttori, una nuova frontiera di sviluppo.

A questo fine il Ministero sta attivando nuove iniziative per la diffusione dei mercati a vendita diretta degli agricoltori, nonché per le azioni di comunicazione e informazione sui prodotti di qualità, quali ad esempio, il programma «Frutta nelle scuole» ed il concorso «Mangia bene vivi meglio».

Tanto è vero che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, ha approvato il 1° marzo 2010 lo schema di disegno di legge recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità.

Tale provvedimento introduce elementi innovativi al quadro giuridico nazionale che potranno incentivare la vendita locale dei prodotti, i rapporti tra consumatori e territorio locale con attenzione specifica anche ai prodotti tipici e a quelli biologici.

Inoltre, si fa presente che è competenza del Ministero della salute, nonché delle Regioni e delle ASL, la tutela dalla sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari siano essi ottenuti da sistemi di produzione tradizionali che da sistemi di produzione biologici, ecologici, equo solidali, locali eccetera.

Correttamente le ASL che operano i controlli sanitari sugli alimenti a livello territoriale richiedono agli operatori alimentari la scrupolosa applicazione dell'autocontrollo ed in particolare delle procedure HACCP a tutela della salute dell'uomo,

L'azione di controllo delle ASL entra in contrasto con le attività di produzione alimentare solo qualora si individuano condizioni di produzione che, messe in atto dal produttore inconsapevolmente o anche fraudolentemente, comportano pericoli per la salute umana. La mancata o inadeguata applicazione delle procedure HACCP comporta l'assenza della condizione di sicurezza del prodotto alimentare.

I sistemi di produzione biologici, ecologici, eco solidali, locali eccetera non sono sostitutivi delle procedure HACCP e non forniscono garanzie di natura sanitaria al consumatore.

Infine si comunica che i sistemi di etichettatura ecologica su base volontaria in linea con le politiche in materia dell'Unione europea rappresen-

tano senza dubbio uno degli strumenti attraverso cui poter conseguire livelli di qualità più vicini alle esigenze di una clientela turistica sempre più attenta alle istanze derivanti dalle problematiche ambientali e che richiede una serie di comportamenti virtuosi e qualitativi da parte di esercenti e albergatori, tali da garantire un'offerta in linea con le necessità di salvaguardia delle risorse naturali, ma anche in grado di soddisfare i bisogni per un'accoglienza più mirata e lontana dalla «massificazione» del turista.

In questo quadro, sul piano quindi prettamente di valorizzazione turistico-economica, appare evidente come l'incentivazione dell'uso di prodotti tipici locali nella ristorazione alberghiera e l'avvicinamento ad un sempre maggior ricorso a prodotti di filiera corta per l'offerta enogastronomica verso i clienti delle strutture ricettive possa consentire un più elevato livello qualitativo dell'accoglienza, in linea, peraltro, con le aspettative di una clientela, sia straniera che nazionale, che richiede oggi un prodotto turistico «completo», che sappia coniugare alle risorse naturalistiche e culturali dei luoghi un'offerta di prodotti tipici per la ristorazione, ricevendo pertanto una percezione a tutto tondo dei luoghi visitati.

È auspicabile, in tal senso, un maggior coinvolgimento delle strutture turistico-ricettive italiane ed un rafforzamento del loro ruolo nella promozione della produzione enogastronomica locale. Il conseguimento di tale obiettivo – che attiene certamente a competenze di natura di indirizzo politico – potrebbe essere agevolato attraverso accordi con le associazioni di categoria, iniziative parallele di tipo promo-pubblicitario dirette agli operatori del settore alberghiero e della produzione alimentare, con l'eventuale adozione congiunta da parte del Dipartimento e delle associazioni medesime di un marchio di qualità che certifichi per le strutture ricettive l'uso di prodotti freschi locali nella ristorazione.

Questo Governo, attraverso il Ministro per il turismo, sta ponderando azioni efficaci, sul piano sia politico che operativo per rafforzare il circuito virtuoso tra la ricettività turistico-alberghiera e l'indotto economico-produttivo ad essa collegato e per sviluppare maggiori sinergie locali ed intese commerciali di filiera tra tutti i soggetti interessati.

Ciò consentirebbe di promuovere ed aumentare, tra l'altro, il flusso di turismo enogastronomico delle singole aree, incentivando tutte le attività degli altri settori produttivi presenti sul territorio e favorendo il consumo in zona delle produzioni locali con conseguente riduzione dell'impatto ambientale rappresentato dal trasporto.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

GALAN

(29 aprile 2010)

DIVINA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:
a quanto risulta all'interrogante nel contingente italiano presente a Kabul in Afghanistan non compaiono specialisti in discipline mediche;

la mancanza di medici specialisti da offrire al contingente International security assistance force (ISAF) comporta nel caso di necessarie prestazioni mediche per militari italiani il doverle pagare come prestazioni specialistiche alla struttura ISAF che gestisce il presidio medico più rappresentativo di Kabul;

a quanto consta all'interrogante, ogni prestazione odontoiatrica richiesta è a carico del bilancio della missione italiana,

si chiede di sapere:

se quanto illustrato in premessa corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ammontare delle spese odontoiatriche medie pagate mensilmente, e complessivamente dall'inizio del 2009;

quali altre spese sanitarie siano state sostenute per altre prestazioni richieste e offerte dai presidi gestiti dagli alleati;

se non ritenga opportuno mettere a disposizione presso le unità mediche ISAF uno specialista italiano in modo da attenuare i costi da affrontare per ogni evenienza medica non risolvibile con il personale medico oggi in servizio presso il contingente italiano a Kabul.

(4-02500)

(12 gennaio 2010)

RISPOSTA. – L'assistenza sanitaria specialistica, nell'ambito dell'organizzazione ISAF nell'area di Kabul, è deputata al ROLE 2 francese.

Attualmente non sono presenti medici specialisti presso il contingente italiano a Kabul – ridotto a circa 270 unità dal mese di ottobre 2009 – in quanto non sarebbe conveniente lo schieramento di una struttura campale *in loco*, a fronte di un così esiguo contingente di personale.

L'auspicata possibilità di rispondere ad «ogni evenienza medica» implicherebbe necessariamente la disponibilità *in loco* di un nutrito *team* di medici in grado di poter erogare prestazioni specialistiche e, pertanto, l'indispensabile istituzione di un presidio medico nazionale *ad hoc* dotato di attrezzature ed equipaggiamenti specifici per ogni tipo di patologia.

Nel merito, in un'ottica di ripartizione delle competenze di settore, ma soprattutto di ottimizzazione delle risorse, la costituzione di una simile struttura nazionale, che comporterebbe approssimativamente oneri pari a circa 400.000 euro per mese, non appare economicamente conveniente, né tantomeno sostenibile, tenuto anche conto della presenza in tale area di un'adeguata struttura di livello ROLE 2 francese.

Analogamente, la soluzione prospettata «di mettere a disposizione presso le unità mediche di ISAF uno specialista italiano» per le sole prestazioni odontoiatriche implicherebbe oneri finanziari, derivanti dal necessario supporto tecnico e logistico delle già presenti strutture di ISAF, di cui tale specialista dovrebbe avvalersi.

Infine, in merito al quesito relativo a quali altre spese siano state sostenute per altre prestazioni richieste e offerte dai presidi gestiti dagli alleati, si sottolinea che le uniche sono state quelle odontoiatriche, che per

l'anno 2009, ammontano complessivamente a 8.313 euro, con una spesa mensile di 692,75 euro.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(30 aprile 2010)

DIVINA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania;

il sistema dovrebbe semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per creare un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo;

la gestione del Sistema è stata affidata al comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

da un approfondito esame, questo sistema non sarà certamente così semplice ed economico in quanto se spariranno registri e formulari non è chiaro se per le piccole imprese esso si tradurrà davvero in un vantaggio;

con l'introduzione del SISTRI ogni informazione viaggerà a livello informatico e la movimentazione dei rifiuti sarà tracciata attraverso sistemi satellitari GPS installati sui mezzi aziendali. In altri termini questo significherà che un elettricista, un pittore o una parrucchiera – solo per citare alcuni tra i più pericolosi inquinatori ambientali – saranno monitorati da un grande fratello elettronico che vigilerà sulla corretta gestione dei loro rifiuti;

una norma nata con il nobile scopo di combattere le ecomafie rischia di trasformarsi, al contrario, in un calvario per il mondo delle piccole imprese che si troverà a dover affrontare una serie di ostacoli di varia natura: primo tra tutti il tempo estremamente ridotto entro cui il sistema diventerà operativo; inoltre, una procedura di iscrizione burocraticamente complessa, un sensibile aumento dei costi a carico delle aziende, le prevedibili difficoltà nella gestione del processo che richiederà grande familiarità e buona conoscenza dei sistemi informatici, la presenza di un sistema sanzionatorio estremamente pesante;

semberebbe quindi opportuno adottare alcuni accorgimenti per far sì che il nuovo sistema possa entrare in vigore dispiegando tutti gli effetti positivi ed impedendo di ingenerare invece caos e problematiche alle pic-

cole e micro imprese che non paiono assolutamente i soggetti più preoccupanti sotto il profilo dell'inquinamento ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di prevedere una proroga di almeno sei mesi per l'iscrizione delle imprese al Sistri;

se non ritenga di dover procedere all'applicazione del Sistema in forma graduale, tenendo conto delle dimensioni aziendali e di tipologia e quantitativo dei rifiuti prodotti;

se non ritenga di adottare accorgimenti, al fine di ottenere un ridimensionamento dei costi del sistema, per non gravare oltremodo le imprese di altre spese.

(4-02756)

(24 febbraio 2010)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo dove vengono poste in evidenza alcune criticità sull'operatività del SISTRI, si rappresenta quanto segue.

La finalità prioritaria del SISTRI è quella di gara una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti. Il SISTRI, infatti, offre la possibilità, contrariamente al vigente sistema di comunicazione dei dati ambientali per via cartacea, di conoscere in tempo reale la movimentazione di un rifiuto, dalla sua produzione alla destinazione finale e ciò consente di intervenire con immediatezza in situazioni poco chiare con azioni di carattere preventivo e repressivo.

Compito del SISTRI è soltanto quello di identificare il punto di partenza dei rifiuti pericolosi e monitorarne il percorso fino al loro smaltimento finale. Quindi, nessun controllo su «pittori, parrucchieri, elettricisti» ed altri soggetti produttori di rifiuti, ma soltanto sulla movimentazione del rifiuto. È una questione di trasparenza e correttezza in un settore, quale quello dei rifiuti speciali, dove numerosi sono i fenomeni di illegalità e non rispetto delle regole esistenti e dove da tempo è unanimemente riconosciuta l'esigenza di interventi finalizzati a porre rimedio a tale situazione. Infatti, è stato proprio il legislatore del 2006 ad inserire nella legge finanziaria per il 2007 una specifica norma, con uno stanziamento di 5 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti in funzione della sicurezza nazionale ed alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito di rifiuti. A tale disposizione ha fatto poi seguito il decreto legislativo n. 4 del 2008 dove, all'art. 2, comma 24, veniva stabilito l'obbligo, per alcune categorie di soggetti, di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche in aggiunta alla documentazione cartacea (MUD, formulario e registro di carico e scarico). L'attuale Governo si è fatto carico, con impegno e responsabilità, di tradurre queste disposizioni in adempimenti concreti, decidendo per una netta semplificazione delle procedure, attraverso il solo utilizzo dei dispo-

sitivi elettronici e la conseguente eliminazione del sistema di documentazione cartacea. Non vi è, quindi, alcun «calvario» per le piccole imprese, né ci sono ostacoli insormontabili da superare.

Il SISTRI, è bene ricordarlo, non ha modificato il quadro normativo delle regole esistenti, ma si è collocato nel suo ambito, modificando soltanto le modalità con cui vengono comunicati dati in materia di rifiuti: da un sistema cartaceo si è passati ad un sistema basato su tecnologie elettroniche. Le regole sono rimaste le stesse. Quindi non c'è alcun peggioramento rispetto agli obblighi oggi esistenti.

Riguardo ai tempi, sono stati messi a disposizione, con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, 180 giorni per la fase di concreto avvio del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. È pur vero che le imprese e gli organismi pubblici obbligati ad aderire al SISTRI hanno recepito in ritardo la portata e l'impatto del SISTRI, generando confusione, dubbi, preoccupazioni, perplessità. Ma dette difficoltà sono derivate, in buona misura, non solo dalla scarsa conoscenza delle nuove modalità operative introdotte con il decreto ministeriale citato, ma anche da atteggiamenti di resistenza e di sospetto nei confronti di importanti cambiamenti nel modo di operare, che modificano significativamente abitudini, metodi di lavoro consolidati, rapporti, comportamenti sinora seguiti. In ragione di dette difficoltà il Ministro ha disposto, con il successivo decreto 15 febbraio 2010, la proroga di 30 giorni dei previsti termini di iscrizione al SISTRI.

Gli operatori, presa coscienza delle nuove regole, hanno risposto positivamente ai nuovi adempimenti previsti: infatti, alla scadenza del 30 marzo, primo termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione al SISTRI, sono stati oltre 90.000 i soggetti che hanno aderito al nuovo sistema, un numero questo superiore alle previsioni inizialmente fatte, a testimonianza che le procedure seguite non sono poi tanto «burocraticamente complesse», trattandosi soltanto di predisporre, per via informatica o per telefono e fax, un semplice modello di iscrizione che non comporta grossi disagi per le piccole imprese.

Riguardo al sensibile aumento dei costi a carico delle imprese, senza entrare in approfondimenti sui presumibili vantaggi ricadenti sul sistema delle imprese a seguito dell'avvenuta semplificazione normativa in tema di rifiuti (secondo valutazioni del Ministero, sulla base dei dati del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione riguardo agli oneri ricadenti sulle imprese per far fronte agli obblighi documentali richiesti, una volta che il nuovo sistema sarà a regime, ci sarà un risparmio degli oneri oggi sopportati dalle imprese di oltre il 50 per cento), oggi la piccolissima impresa (parrucchiere, pittore o elettricista), se non ha delegato i compiti inerenti alla gestione della documentazione cartacea alle associazioni di categoria cui aderiscono o a consulenti (con conseguenti costi per i servizi acquisiti), spende per l'acquisto di una copia della documentazione non meno di 72 euro all'anno, senza considerare il tempo che deve dedicare alla raccolta delle informazioni ed alla compilazione dei documenti. Con il SISTRI, una volta a regime, in documentazione cartacea

non sarà più dovuta ed il tempo dedicato alla preparazione delle schede informatiche sarà decisamente inferiore.

Anche limitando il confronto ai soli costi diretti – confronto, comunque, fortemente criticabile, ma utile per capire la dimensione del rilievo sollevato – la differenza tra il costo della sola documentazione cartacea ed il contributo che una piccola impresa produttrice di rifiuti pericolosi dovrà versare, pari a 120 euro, è di soli 48 euro all'anno.

Anche le prevedibili difficoltà che le piccole imprese incontreranno nella gestione del processo dei sistemi informatici vanno decisamente circoscritte a casi isolati. La metodologia da seguire è, infatti, molto semplice in quanto si tratta di utilizzare un dispositivo elettronico USB che va inserito in un *computer* e di compilare i pochi campi della scheda informatica di competenza di ciascun soggetto (produttore, trasportatore, gestore, eccetera) che partecipa al flusso operativo. Anzi, l'obbligo di utilizzare dispositivi elettronici può costituire stimolo per introdurre una gestione informatica dei dati e quindi per innovare i processi documentali aziendali.

Riguardo alla presenza di un sistema sanzionatorio estremamente pesante, si osserva che il nuovo regime ricalcherà quello attualmente in vigore per il sistema cartaceo e sarà inserito nel decreto di recepimento della direttiva 98/2008/CE di prossima presentazione al Parlamento.

Alla preparazione di questo nuovo regolamento il Ministero ha coinvolto le principali organizzazioni imprenditoriali che hanno espresso il loro avviso al riguardo.

Per quanto detto, non si ritengono condivisibili: 1) la richiesta di una proroga di almeno 6 mesi per l'iscrizione al SISTRI. I dati sopra rilevati fanno ritenere più che congruo anche il secondo termine del 29 aprile per l'iscrizione del secondo gruppo di soggetti obbligati, costituito da piccole imprese; 2) l'applicazione in forma graduale del sistema, in quanto detto principio è stato già accolto nel decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con la previsione di due scadenze per l'iscrizione e l'entrata in operatività del nuovo sistema: la prima (in sintesi) relativa alle imprese di più grandi dimensioni produttrici di rifiuti speciali e alle imprese che gestiscono i rifiuti, la seconda relativa alle imprese produttrici di rifiuti di più piccole dimensioni; 3) almeno in questa prima fase, l'adozione di accorgimenti finalizzati ad un ridimensionamento dei costi per le imprese. Come noto, infatti, il nuovo sistema è stato avviato in coerenza con il vincolo di non far gravare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, salvo diverso avviso del Parlamento. Sulla base dei risultati derivanti dall'esito complessivo del processo di iscrizione non si esclude la possibilità di rivedere ed aggiornare l'entità dei contributi, riservando particolare attenzione alle imprese più piccole con riguardo anche alla previsione di nuove procedure semplificative.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'Italia è un Paese storicamente molto coinvolto dal traffico e dallo smaltimento illegale di rifiuti, anche pericolosi, come hanno dimostrato dal 1994 ad oggi le varie edizioni dell'annuale Rapporto Ecomafia di Legambiente;

per contrastare con efficacia questo fenomeno, sarebbe necessario e non più differibile l'inserimento dei reati ambientali nel codice penale, come peraltro previsto dalla direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente che l'Italia dovrà recepire entro il 2010, un rafforzamento delle strutture inquirenti che si occupano del *business* illegale dei rifiuti, la possibilità di continuare ad utilizzare le intercettazioni ambientali e telefoniche minacciata a giudizio dell'interrogante pesantemente dal disegno di legge in discussione in Parlamento in questa legislatura;

è molto utile una nuova modalità per garantire una maggiore tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di recupero e/o smaltimento;

dal 14 febbraio 2010 è in vigore il nuovo Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). L'avvio di questo sistema più moderno ed efficace sostituirà gradualmente le tradizionali scritture ambientali (registro di carico e scarico, formulario e Modello unico di dichiarazione ambientale), che non si sono rivelati adeguati alla bisogna, attraverso dispositivi elettronici Usb ed una *black box* (scatola nera) da installare sui mezzi di trasporto da parte di officine autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

con il sistema sopra delineato cambiano le modalità di adempiere agli obblighi di emissione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di carico e scarico, mentre il Mud, che con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti costituisce un riepilogo con finalità statistiche delle tipologie e delle quantità di rifiuti prodotte o gestite, verrà in prospettiva superato, in quanto queste informazioni verranno puntualmente raccolte ed archiviate dal nuovo sistema telematico;

le Associazioni imprenditoriali, le Camere di commercio e le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, a seguito dell'iscrizione delle singole unità locali delle imprese e degli enti tenuti ad utilizzare il sistema, provvederanno a consegnare i dispositivi elettronici: chiavette Usb e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto;

è necessario valutare se, nella sua concreta applicazione, questo nuovo sistema, come affermato più volte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresenterà davvero un valido supporto alla lotta alla criminalità;

sembra però che le criticità siano ancora molte e resta il fatto che chi vuole continuare a smaltire illegalmente i rifiuti potrà continuare a farlo perché ovviamente non si iscriverà al Sistri, oppure si iscriverà ma non attiverà il sistema, oppure sulla scheda stampata scriverà qualcosa e nella chiavetta Usb vi sarà registrato altro, senza possibilità di immediato

riscontro su strada in difetto di un *personal computer* da parte degli organi di controllo;

sul sito *Internet* del Sistri si legge poi che, in caso di gravi difficoltà applicative del sistema, un pronto intervento è garantito entro 72 ore, ma si tratta di un intervallo di tempo troppo lungo per chi è sul campo e sta caricando o scaricando rifiuti; l'assistenza, dunque, di fatto non è garantita in tempo reale e anche questo potrebbe facilitare eventuali comportamenti illegali;

mancano infine le regole tecniche per la concreta applicazione del sistema che, stante la sua complessità, non possono essere omesse; esiste solo la guida per la iscrizione, ma questa non è sufficiente per la concreta applicazione del Sistri soprattutto da parte delle piccole imprese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente riferire in Parlamento sulle criticità che il sistema Sistri sta già dimostrando ancor prima di entrare a regime, e che rischia di non migliorare la trasparenza sul flusso dei rifiuti e di non essere utile come dovrebbe alla lotta al traffico illecito di rifiuti;

per quali motivi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si affretti ad adottare un manuale operativo o una Circolare che chiarisca come le imprese debbano usare il Sistri, a fronte della molteplice casistica che si registra nella realtà quotidiana e della confusione nella quale oggi le imprese (piccole e grandi) versano per utilizzare il sistema;

se, visti i tempi strettissimi con cui si prevede l'operatività del nuovo sistema, non intenda attivare un piano straordinario di formazione per gli addetti del settore sulle nuove procedure che permetta alle imprese di gestire correttamente i nuovi obblighi e garantire la reale utilità del sistema Sistri per combattere le ecomafie dei rifiuti;

per quale ragione il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pur essendo regola tecnica, non sia stato notificato alla Commissione europea prima della sua adozione, nonostante tale omissione rischi di rendere (per giurisprudenza comunitaria) la disciplina disapplicabile da parte del giudice nazionale;

per quale motivo il citato decreto ministeriale non sia stato sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato ai sensi della legge n. 400 del 1988;

perché non sia stato adottato il decreto ricognitivo di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 102 del 2009 per chiarire univocamente quale sia il quadro normativo oggi vigente.

(4-02822)

(9 marzo 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento alle indicazioni contenute ed ai chiarimenti richiesti su diversi aspetti del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, si rileva quanto segue.

In ordine alla valutazione se il SISTRI rappresenterà davvero un valido supporto alla lotta alla criminalità, è da evidenziare che il più grande vantaggio del nuovo sistema di tracciabilità è quello di garantire l'informazione sulla movimentazione dei rifiuti in tempo reale, dal momento in cui vengono prodotti alla destinazione finale. Ciò consente la possibilità di interventi immediati per contrastare fenomeni di illegalità e per bloccare comportamenti non conformi alle regole.

L'utilizzo di tecnologie elettroniche permette, infatti, di superare quella che è stata la principale criticità del sistema cartaceo di comunicazione dei dati ambientali: le informazioni più recenti oggi disponibili risalgono al 2007 e, quindi, del tutto inutilizzabili ai fini dell'avvio di azioni di prevenzione nella lotta alla criminalità. È evidente che il SISTRI non è la soluzione del problema. Il SISTRI è uno strumento ottimale di una politica contro l'illegalità che presuppone, a sua volta, una strategia di intervento ben mirata di controllo sul territorio. È in questo ambito che il SISTRI può dimostrare la sua efficacia, la sua utilità ed il suo valore.

Riguardo al rilievo della mancata garanzia di intervento in tempo reale i caso di gravi difficoltà applicative del sistema, si osserva che i limiti temporali stabiliti costituiscono tempi massimi di intervento. Verrà realizzata una rete di assistenza in grado di risolvere, nel più breve tempo possibile, vizi di funzionamento del *software* (massimo 24 ore) e dell'*hardware* (massimo 72 ore). In caso di malfunzionamento del sistema di comunicazione dati per via elettronica sarà assicurata continuità di informazione con l'utilizzo della scheda-area movimentazione in cartaceo.

In ordine al rilievo sulla mancanza di regole tecniche per la concreta applicazione del sistema, si ritiene utile far presente che non esiste solo la guida per l'iscrizione, ma anche tutte le informazioni necessarie per la successiva fase di distribuzione della tecnologia agli operatori. È stato inoltre attivato il portale www.sistri.it, continuamente aggiornato, che contiene un interessante sito dedicato alle domande frequenti (cosiddette «FAQ»), che forniscono le risposte ai chiarimenti su aspetti di interesse generale richiesti dalle imprese. Inoltre, è in atto tutta una serie di iniziative di carattere formativo ed informativo sul territorio, organizzate dalle Camere di commercio e dalle associazioni imprenditoriali, a gran parte delle quali il Ministero assicura la partecipazione di propri esperti.

Con riferimento agli interrogativi posti, si forniscono i seguenti chiarimenti.

È in preparazione, in stretta collaborazione con le categorie interessate, il manuale operativo che dovrebbe contenere le informazioni che i soggetti obbligati dovrebbero seguire per assolvere agli adempimenti previsti nella molteplicità delle situazioni operative che possono presentarsi.

Il Ministero è stato, sin dall'inizio, pienamente consapevole, visti i tempi brevi previsti per l'attuazione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, dell'esigenza di avviare un piano di comunicazione semplice e ben mirato, in modo da consentire la più ampia diffusione possibile delle novità introdotte con il SISTRI. Sono stati così preparati e diffusi diversi documenti e materiale divulgativo; sono stati pubblicati diversi

articoli e *dossier* illustrativi sui principali quotidiani; sono state coinvolte le principali organizzazioni imprenditoriali dei diversi settori produttivi che hanno amplificato, attraverso i rispettivi canali di informazione, le notizie sul SISTRI. È stato creato, come già anticipato, il portale che contiene tutto quanto è dato conoscere sul SISTRI. Le imprese e l'apparato pubblico hanno però percepito in ritardo l'impatto del SISTRI e ciò ha generato dubbi, perplessità, preoccupazioni. Superata, però, questa iniziale fase di difficoltà è da ritenersi che le modalità operative del nuovo sistema di controllo della tracciabilità siano, oggi, abbastanza conosciute, anche se occorrerà applicarle correttamente nella molteplicità delle situazioni che si presentano. È prossimo l'avvio, una volta acquisite le ultime designazioni, del Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'art 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, con il compito di garantire il monitoraggio del sistema, composto da 15 membri, di cui 10 designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti. L'attività di questo Comitato sarà molto utile per verificare quanto accade sul mercato e per proporre le soluzioni più appropriate per risolvere i problemi che si pongono.

In merito alla mancata notifica del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 alla Commissione europea, si rileva che la notifica non è richiesta in base alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla successiva direttiva 98/48/CE, bensì in base alla normativa specifica sui rifiuti, contenuta nel regolamento n. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti. Questo regolamento non solo prevede un obbligo per gli Stati membri di istituire un appropriato sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione, ma anche l'obbligo di notificare tale sistema alla Commissione europea. In ottemperanza a tali obblighi di notifica, con riferimento specifico alle misure in materia di rifiuti, il Ministero ha di conseguenza avviato la procedura per la relativa notifica. Si sottolinea, peraltro, che l'istituzione del SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti orientamenti legislativi comunitari, ivi compresa la recente direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, di prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, dalla loro produzione alla destinazione finale. Per completezza di analisi si evidenzia che le due direttive comunitarie 98/34/CE e 98/48/CE hanno, invece, introdotto disposizioni volte a prevenire che specifiche norme tecniche di prodotti o altri requisiti o regole relativi ai servizi possano eventualmente costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore. È di tutta evidenza che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ed il successivo decreto ministeriale 15 febbraio 2010 sul SISTRI non contengono previsioni atte a costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento.

In ordine al rilievo della mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, si precisa che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in quanto

attuativo dell'art. 189, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non richiedeva tale parere.

Per quanto riguarda la mancata adozione dei regolamenti previsti dall'art 14-*bis* della legge n. 102 del 2009, volti all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quanto stabilito dallo stesso articolo, è da mettersi in relazione al fatto che il SISTRI non ha annullato tutte le procedure relative alla tenuta della documentazione cartacea in campo ambientale da parte degli operatori, in quanto queste continuano a permanere per tutti quei soggetti che non sono obbligati ad aderire alla nuova disciplina del SISTRI. Per apportare le necessarie modifiche al quadro normativo vigente si è preferito utilizzare lo strumento del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sui rifiuti, ritenendolo più adeguato ad inserire il SISTRI nell'ambito del nuovo disegno di adeguamento della normativa nazionale ai principi guida ed alle regole definite a livello europeo in materia di rifiuti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

FLUTTERO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

con il decreto del Ministero dell'ambiente del 17 dicembre 2009 è stato introdotto un sistema informatizzato di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi, denominato SISTRI, i cui primi adempimenti sono previsti per il 1° marzo 2010 e concernono l'obbligo di iscrizione di un primo gruppo di imprese, mentre il sistema entrerà a regime tra il 180° ed il 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè tra luglio e agosto 2010;

il sistema andrà a sostituire l'attuale MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), obbligando circa 700.000 imprese, in gran parte di piccole e medie dimensioni (PMI), a dotarsi, in tempi brevissimi, di complessi supporti informatici con un notevole aumento dei costi: ad un contributo annuo variabile dai 100 ai 700 euro, andranno aggiunte le spese per la registrazione, per i servizi di assistenza e manutenzione, per la formazione del personale addetto;

si è ingenerata una rilevante confusione interpretativa negli operatori interessati e nelle autorità pubbliche deputate al controllo, in quanto anche solo la semplice iscrizione comporta una procedura a dir poco complessa, come emerge dal cospicuo elenco dei documenti da presentare; le organizzazioni imprenditoriali delle PMI hanno da tempo chiesto un intervento legislativo che preveda un'introduzione graduale del sistema, garantendo alle imprese il tempo necessario per ricevere una comunicazione adeguata sul funzionamento e per superare taluni problemi applicativi;

i nodi principali del sistema SISTRI sono: 1) la mancanza di un sistema sanzionatorio che punisca l'inadempimento degli obblighi previsti dal decreto istitutivo del SISTRI e l'applicabilità del regime sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006; 2) la mancata puntuale indicazione delle norme che il decreto deve espressamente abrogare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 102 del 2009 e la confusione applicativa che ne deriva; 3) l'omessa indispensabile notifica del provvedimento in via preliminare alla Commissione europea e l'applicabilità del decreto SISTRI ad un settore molto più ampio di quello previsto dall'articolo 17 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE; 4) l'applicabilità del decreto all'attuale regime di trasporto e smaltimento dei rifiuti italiani destinati all'estero; 5) la compatibilità del decreto SISTRI con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 gennaio 2010 (direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia in Italia che fra Stati comunitari); 6) la mancata valutazione, al di là del risparmio di spesa pubblica, dei costi di impianto e di tenuta, che sono integralmente riversati su un'utenza composta in gran parte da PMI,

si chiede di conoscere se il Governo intenda presentare quanto prima disposizioni volte:

a prorogare il termine per l'adesione al Sistri;

a risolvere i problemi applicativi riguardanti il coordinamento con gli ordinamenti nazionale e comunitario, esposti in premessa;

a provvedere ad una maggiore gradualità nell'avvio del sistema, limitando la prima fase alle imprese più grandi e la seconda fase alle imprese più piccole;

ad introdurre norme di semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, nonché di riduzione dei costi a carico delle stesse, valutando se non sia opportuno prevedere la deducibilità fiscale dei connessi oneri.

(4-02767)

(25 febbraio 2010)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione riguardante le problematiche relative all'istituzione del SISTRI si rappresenta quanto segue.

I tempi messi a disposizione per i soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sono stati ritenuti sufficienti al completamento delle operazioni di iscrizione e di distribuzione dei dispositivi elettronici.

Infatti, dopo un prevedibile primo impatto di confusione e di incertezze, gli operatori, anche a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2010 che ha prorogato di 30 giorni le scadenze previste, hanno conosciuto le modalità operative del nuovo sistema ed il primo gruppo di soggetti ha aderito, entro il termine del 30 marzo, al SISTRI.

Le adesioni sono state oltre 90.000, un numero, questo, superiore alle aspettative, testimonianza della non complessità delle procedure di iscrizione, trattandosi soltanto della presentazione di un modulo di iscrizione per via informatica, via fax o via telefonica, senza alcun cospicuo elenco di documenti da allegare.

A questa prima fase seguirà quella più delicata della distribuzione dei dispositivi elettronici che dovrebbe concludersi in 90 giorni. Il Ministero monitorerà con attenzione le procedure di distribuzione a livello territoriale ai fini del rispetto delle scadenze previste alla piena operatività del sistema.

La messa a disposizione della tecnologia non comporta costi aggiuntivi per gli operatori, ad esclusione delle imprese di trasporto che dovranno farsi carico dei costi per l'installazione di *black box* sugli automezzi presso le officine autorizzate e per l'acquisto di una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico. Il costo dei dispositivi elettronici, come quello relativo ai servizi di registrazione, manutenzione ed assistenza, è, infatti, compreso nei contributi da versare.

La confusione interpretativa non è connessa alle procedure di iscrizione che, come sopra anticipato, è in realtà molto semplice, ma alla complessità del contesto in cui il SISTRI è venuto a collocarsi: complessità della filiera dei rifiuti, complessità dei soggetti chiamati ad aderire al nuovo sistema, complessità delle fattispecie da prendere in considerazione, complessità del quadro giuridico.

Il SISTRI non ha modificato le regole esistenti. Sono state modificate soltanto le modalità attraverso cui vengono comunicati i dati relativi alla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti.

Vista la complessità del quadro di riferimento, il Ministero ha seguito, sin dalla fase di progettazione e preparazione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, una precisa metodologia di lavoro con il coinvolgimento, sul piano formale ed informale, delle principali organizzazioni imprenditoriali che hanno condiviso finalità e piano di azione, non nascondendo comunque le difficoltà operative che si sarebbero potute verificare soprattutto da parte delle imprese più piccole, e richiedendo al riguardo massima attenzione, esigenza questa che il Ministero sta cercando di assicurare. È prossimo, a quest'ultimo riguardo, con l'acquisizione delle ultime designazioni, l'avvio del previsto Comitato di vigilanza e controllo, stabilito dall'art. 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che, vista la sua composizione con un'ampia maggioranza di rappresentanti del mondo produttivo, costituirà il punto di collegamento tra mercato ed istituzioni relativamente al funzionamento del SISTRI.

Riguardo ai principali nodi segnalati, punto per punto, si osserva quanto segue:

Regime sanzionatorio: farà parte del decreto di recepimento della direttiva 28/2008/CE in materia di rifiuti, di prossima presentazione al Parlamento per l'acquisizione dei prescritti pareri. Sarà pressoché identico all'attuale regime previsto per il sistema di documentazione cartacea.

Mancata indicazione norme da abrogare: si è preferito non utilizzare l'opportunità offerta dall'art. 14-*bis* della legge n. 102 del 2009, in ordine all'adozione dei regolamenti volti all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quanto stabilito dallo stesso articolo, in quanto il SISTRI non ha annullato le procedure relative alla tenuta della documentazione cartacea in campo ambientale da parte degli operatori, continuando queste ultime a permanere per tutti quei soggetti che non sono obbligati ad aderire alla nuova disciplina del SISTRI.

Per apportare le necessarie modifiche al quadro normativo vigente si è preferito utilizzare lo strumento del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sui rifiuti, ritenendolo più adeguato ad inserire il SISTRI nell'ambito del nuovo disegno di adeguamento della normativa nazionale ai principi guida ed alle regole definite a livello europeo in materia di rifiuti.

Omessa notifica in sede UE: in merito alla mancata notifica del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 alla Commissione europea si rileva che la notifica non è richiesta in base alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla successiva direttiva 98/48/CE, bensì in base alla normativa specifica sui rifiuti, contenuta nel regolamento n. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Questo regolamento non solo prevede un obbligo per gli Stati membri di istituire un appropriato sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione, ma anche l'obbligo di notificare tale sistema alla Commissione europea. In ottemperanza a tali obblighi di notifica, con riferimento specifico alle misure in materia di rifiuti, il Ministero ha di conseguenza avviato la procedura per la relativa notifica.

Si sottolinea, peraltro, che l'istituzione del SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti orientamenti legislativi comunitari, ivi compresa la recente direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, di prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, dalla loro produzione alla destinazione finale.

Per completezza di analisi si evidenzia che le due direttive comunitarie 98/34/CE e 98/48/CE hanno, invece, introdotto disposizioni volte a prevenire che specifiche norme tecniche di prodotti o altri requisiti o regole relativi ai servizi possano eventualmente costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore.

È di tutta evidenza che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ed il successivo decreto ministeriale 15 febbraio 2010 sul SISTRI non contengono previsioni atte a costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento.

Trasporto transfrontaliero: i decreti attuativi del SISTRI trovano applicazione anche per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero. In particolare si fa rinvio a quanto stabilito al punto 9 dell'art. 5 del decreto mi-

nisteriale 17 dicembre 2009. L'argomento sarà inoltre affrontato nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria sui rifiuti.

Compatibilità tra SISTRI e normativa trasporto merci pericolose: la compatibilità del decreto SISTRI con la recente normativa relativa al trasporto di merci pericolose è attualmente oggetto di riflessione ed approfondimento da parte del Ministero.

Costi di impianto e di tenuta del SISTRI: detti costi sono stati valutati sin dalla fase iniziale di progettazione dell'iniziativa. I costi dell'operazione sono coperti dai 5 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria per il 2007 (che, come noto, all'art 1, comma 1116, ha stabilito la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti in funzione della sicurezza nazionale e della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti) e dall'ammontare complessivo dei contributi gravanti sui soggetti obbligati, in coerenza con il vincolo di bilancio posto all'attuazione del SISTRI. Le stime effettuate sono state fatte in base agli ultimi dati disponibili relativi alla presentazione del MUD nel 2006. Sulla base dei risultati derivanti dalla fase di iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI potranno essere rivisti ed aggiornati i livelli dei contributi versati dagli operatori i corso del prossimo anno. Particolare attenzione verrà riservata, nell'occasione, alle piccole imprese.

Con riferimento alle interrogazioni poste, si fa presente che:

la proroga dei termini di iscrizione al SISTRI è già avvenuta con decreto ministeriale 15 febbraio 2010. Visti i risultati raggiunti, non si ritiene opportuno prevedere una ulteriore proroga delle scadenze previste.

Il coordinamento tra ordinamento nazionale e comunitario avverrà con il recepimento della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti. Il relativo provvedimento, come sopra anticipato, attualmente alla fase del concerto ministeriale, sarà presentato al Parlamento quanto prima.

Riguardo alla gradualità applicativa del SISTRI, già il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ha accolto detto principio prevedendo una scadenza diversa per le fasi di iscrizione e di avvio per due gruppi di operatori identificati ad aderire al nuovo sistema e già il sistema stesso ha stabilito norme di semplificazione per le imprese più piccole e costi più bassi di iscrizione al SISTRI.

Visto che il sistema è appena partito e, come tutte le iniziative progettuali, va seguito e monitorato con attenzione al fine di cogliere le difficoltà e le esigenze che si presenteranno sul piano applicativo, è preciso obiettivo dell'amministrazione adottare tutte quelle misure in grado di implementare e migliorare il sistema, a vantaggio degli operatori, in particolare delle piccole imprese, e della funzionalità del sistema stesso. Si lascia,

in ogni caso, alla valutazione del Parlamento, la previsione di misure di deducibilità fiscale degli oneri connessi all'iscrizione al SISTRI.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

GIARETTA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale che regola l'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, introducendo parziali modifiche al precedente decreto del 17 dicembre 2009;

tali decreti prevedono, in termini molto ristretti, che variano a seconda delle categorie interessate dal 30 marzo al 27 aprile 2010, l'implementazione dei sistemi operativi e attrezzature di una certa complessità, particolarmente per le microimprese;

è assolutamente condivisibile l'obiettivo di una piena tracciabilità del sistema dei rifiuti pericolosi per contrastare le infiltrazioni malavitose che si inseriscono nel ciclo dei rifiuti (cosiddette «ecomafie») e per garantire corrette procedure di smaltimento nel pieno rispetto della normativa esistente a tutela dell'ambiente;

tuttavia, il decreto non introduce adeguate differenziazioni tra i grandi produttori e trasportatori e le microattività economiche, obbligando anche il microproduttore a dotarsi delle attrezzature necessarie ad accedere per via telematica al sistema SISTRI;

in questo modo anche attività economiche, quali a titolo d'esempio i parrucchieri e i laboratori di estetica, che producono qualche chilogrammo di rifiuti speciali all'anno, sono obbligati a introdurre il sistema SISTRI e altre microattività come ad esempio carrozzieri e autoriparazioni che sono già soggette a consorzi obbligatori per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, che per le attività minori sono comunque di modesta quantità;

a giudizio dell'interrogante, per queste categorie non vi è la possibilità che le imprese siano utilizzate come veicolo di commercio e smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, in particolare da parte di organizzazioni criminali;

viene caricato sulle imprese un onere annuo che si configura come una vera e propria nuova tassazione e che per le microattività costituisce un onere aggiuntivo di un certo rilievo, particolarmente in una situazione di pesante ed avversa congiuntura economica;

la mancanza di linee ADSL in larga parte del territorio nazionale renderà problematico l'efficiente utilizzo del sistema telematico, aumentando i costi per le imprese,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

prevedere per le attività minori un più adeguato lasso di tempo per l'adempimento dell'obbligo che dia modo alle imprese di programmare l'entrata in funzione del nuovo sistema, in considerazione delle rilevanti conseguenze penali derivanti da eventuali errori in buona fede;

prevedere una migliore definizione della platea dei soggetti all'implementazione del sistema SISTRI, escludendo attività che producono rifiuti speciali in quantità minimale, restando comunque in essere la precedente modulistica che fornisce sufficiente informazione;

prevedere comunque per le attività minori l'accesso gratuito al sistema, che è a presidio di un interesse generale che deve essere garantito dallo Stato senza pesare sui bilanci di aziende di piccole dimensioni già particolarmente stressati in questo difficile periodo congiunturale.

(4-02842)

(10 marzo 2010)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in cui vengono evidenziate delle perplessità in ordine all'attivazione del SISTRI, si rappresenta quanto segue.

Riguardo alla proposta di prevedere per le «attività minori», comunque da definire, un più adeguato lasso di tempo per adeguarsi agli adempimenti previsti dal nuovo sistema, non sembra una soluzione che aiuti di molto le micro attività con produzioni marginali di rifiuti pericolosi.

In merito alle procedure da seguire, il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 contiene, all'art. 7, alcune modalità operative semplificate alle quali i piccoli produttori di rifiuti pericolosi possono ricorrere: delega alle associazioni imprenditoriali per l'assolvimento dei compiti previsti, conferimento dei rifiuti a circuiti organizzati o al servizio pubblico di raccolta.

Per detti soggetti permane, in ogni caso, l'obbligo di iscrizione al SISTRI in quanto produttori di rifiuti pericolosi, anche se in quantità minimali, e ciò in coerenza con quanto stabilito dalla direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, di prossimo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

Per quanto riguarda i costi, una riflessione andrà fatta, ma ciò alla luce anche dei risultati complessivi che si avranno, in termini di entrate, alla scadenza del periodo di iscrizione al SISTRI.

È in ogni caso da escludere un accesso gratuito al sistema in quanto il costo relativo al funzionamento del sistema stesso è venuto a ricadere su tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, e ciò in presenza del vincolo, disposto dall'art. 2, comma 24, del decreto legislativo n. 4 del 2008, della realizzazione dell'iniziativa senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Considerato che:

l'Italia è il secondo *partner* commerciale per l'Egitto;

il 21 aprile 2004 è stato siglato tra Unione europea ed Egitto un accordo euromediterraneo per l'istituzione di «un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra». Una cooperazione finalizzata allo sviluppo del commercio, degli investimenti e della tecnologia e sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico e culturale;

l'impegno assunto dall'Unione e dall'Egitto è atto a favorire il libero scambio, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

l'accordo siglato nel 2004 doveva creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali, favorendo lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione;

al Capitolo 2, art. 13, del presente accordo si specifica che «La Comunità e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti»;

il 4 luglio 2008 è stato siglato un nuovo accordo tra Unione europea ed Egitto per liberalizzare ulteriormente il commercio di prodotti agricoli freschi e trasformati e di prodotti della pesca. Un accordo che garantisce all'Unione europea accesso libero e immediato al mercato egiziano per il 90 per cento circa delle esportazioni di prodotti agricoli e della pesca;

in merito all'accordo del luglio 2008 il Commissario all'agricoltura ed allo sviluppo rurale ha inteso specificare che «a fronte di tale possibilità per i Paesi europei» si propone di liberalizzare completamente il mercato dell'UE per le importazioni egiziane, fatta eccezione per alcuni prodotti considerati più sensibili per i quali vengono mantenute alcune misure di protezione (pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, uve da tavola, aglio, fragole, riso, zucchero, prodotti trasformati ad alto tenore di zucchero e tonno e sardine trasformati)«;

l'Italia rimane, secondo i dati forniti dalla FAO, al primo posto nella graduatoria mondiale per la produzione di carciofi, con 470.213 tonnellate, pari al 40 per cento della produzione mondiale;

le regioni italiane più interessate alla coltivazione del carciofo sono la Puglia (con una produzione di 155.590 tonnellate), la Sicilia e la Sardegna;

dopo la forte espansione di terre coltivate per la produzione di carciofi, negli ultimi anni, la coltura ha incontrato diverse difficoltà di carattere economico, che riflettono i problemi di natura agronomica e patologica che limitano, a volte anche fortemente, la produzione delle carciofaie e la qualità dei capolini, rendendo la coltura poco competitiva;

a fronte di una diminuzione della produzione si è assistito passivamente ad un aumento indiscriminato delle importazioni di carciofi, spesso ben oltre i limiti consentiti dall'Unione europea, provenienti dall'Egitto;

come più volte sottolineato dalle associazioni dei coltivatori queste importazioni illegali di carciofi hanno «drogato» il mercato italiano spingendo i prezzi del prodotto a livelli inferiori agli stessi costi stessi di produzione;

commercianti in cattiva fede spesso spacciano carciofi provenienti da altri Paesi come prodotti Italiani, con un evidente danno al di *made in Italy*,

si chiede di sapere se non sia il caso di aumentare i controlli nei porti ed in tutte le zone di frontiera, magari istituendo delle agenzie regionali *ad hoc*, al fine di accertare l'effettiva provenienza dei prodotti agricoli e la loro sicurezza.

(4-02648)

(4 febbraio 2010)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione concernente talune problematiche riguardanti i controlli all'importazione sui prodotti ortofrutticoli provenienti dall'Egitto, si fa presente che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato quanto segue.

Il citato Ispettorato, in qualità di organo di controllo ufficiale del Ministero, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare. L'azione di controllo è istituzionalmente improntata alla salvaguardia della genuinità, alla verifica della qualità merceologica e della conformità delle produzioni agroalimentari alle norme. In questi ultimi anni si è posta particolare attenzione alle produzioni di qualità più rappresentative del *made in Italy* (formaggi, vini, olio d'oliva, pasta, frutta, salumi, conserve vegetali eccetera), al fine di tutelarne l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali.

In particolare, negli ultimi anni il citato Ispettorato ha rafforzato la propria attività di controllo nel comparto ortofrutticolo, proprio verso quei prodotti provenienti da zone geografiche (Cina, Egitto, Marocco, Turchia eccetera) la cui produzione agricola è simile, come offerta, a quella presente nel territorio nazionale.

L'esigenza di aumentare il livello di attenzione sui prodotti ortofrutticoli introdotti in Italia è scaturita da diverse segnalazioni di soggetti particolarmente sensibili alle problematiche della filiera ortofrutticola, tra cui le associazioni di categoria, gli operatori della filiera e le istituzioni locali.

In passato, l'attività si è focalizzata, soprattutto nelle zone a vocazione serricola del Mezzogiorno che maggiormente hanno risentito della crisi del comparto ortofrutticolo, specialmente per quelle produzioni tipiche tra cui gli agrumi, i carciofi e i pomodori.

I controlli, sempre espletati nel rispetto della normativa specifica e di quella di carattere generale in tema di etichettatura dei prodotti alimentari,

sono stati finalizzati, in presenza di fondati elementi di rischio, anche all'accertamento di eventuali residui di prodotti fitosanitari non consentiti in prodotti da agricoltura biologica, nonché nella ricerca degli additivi e cere non autorizzate nella UE per il trattamento superficiale degli agrumi, ferme restando le competenze di tutela igienico-sanitaria del Ministero della salute e degli organi di controllo ad esso afferenti.

Inoltre, il citato Ispettorato ha rafforzato, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, proprio al fine di evitare fraudolente commercializzazioni di falsi alimenti *made in Italy* sul territorio nazionale.

In tale ambito, i controlli sono indirizzati all'accertamento della rispondenza dell'origine dichiarata sui documenti doganali all'atto dell'importazione, rispetto a quella riportata sulle confezioni di prodotti alimentari preconfezionati all'origine, ovvero, per il prodotto acquistato allo stato sfuso, alla veridicità delle indicazioni riportate sui documenti commerciali e sulla successiva etichettatura.

Si rappresenta, infine, che anche per l'anno in corso l'Ispettorato prevede di effettuare, nell'ambito dell'attività istituzionale, in continuità con l'azione svolta negli anni precedenti, il monitoraggio dei flussi commerciali dei prodotti ortofrutticoli provenienti da Paesi europei ed extra UE.

Tale attività permetterà di contrastare più efficacemente la commercializzazione di prodotti esteri fraudolentemente etichettati di origine italiana, in modo da evitare situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori italiani e contemporaneamente di garantire la corretta informazione al consumatore finale circa l'origine dichiarata in etichetta.

Particolare attenzione verrà posta sui prodotti da agricoltura biologica importati da Paesi terzi, sia per quanto riguarda la regolarità del rispetto delle procedure di certificazione e di autorizzazione previste per gli specifici prodotti, che per l'assenza di residui di prodotti fitosanitari illecitamente impiegati per incrementare le produzioni o per la difesa delle colture e dei prodotti stessi.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

GALAN

(29 aprile 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

in un'intervista di Aldo Cazzullo, pubblicata sul «Corriere della Sera» dell'8 luglio 2008, a pagina 13, il Presidente emerito della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, affermava che «La strage di Bologna é un incidente accaduto agli amici della »resistenza palestinese« che, autorizzata dal »lodo Moro« a fare in Italia quel che voleva purché non contro il nostro Paese, si fecero saltare colpevolmente una o due valigie di esplosivo [...]»;

nella stessa intervista, Francesco Cossiga, parlando delle possibilità garantite ai militanti palestinesi sul suolo italiano, riferiva che «[...] i palestinesi trasportarono un missile sulla macchina di Pifano, il capo degli autonomi di via dei Volsci. Dopo il suo arresto ricevetti per vie traverse un telegramma di protesta da George Habbash, il capo del Fronte popolare per la liberazione della Palestina: »Quel missile é mio. State violando il nostro accordo. Liberare subito il povero Pifano [...]»;

il 14 agosto 2008, sempre sul «Corriere della Sera», veniva pubblicata un'intervista di Davide Frattini a Bassam Abu Sharif a pagina 19, *leader* «storico» del Fronte di liberazione popolare palestinese (Fplp) «[...] che ha seguito, tra gli anni Settanta e Ottanta, la »politica estera« dell'Fplp, i rapporti internazionali, compresi quelli con l'Italia [...]», dove, in risposta a una domanda del giornalista su quanto dichiarato dal senatore Francesco Cossiga in merito all'esistenza di un «lodo Moro» con l'Italia, ovvero di «un'intesa con il Fronte popolare» per cui appartenenti a quest'ultimo potevano «trasportare armi e esplosivi, garantendo in cambio immunità dagli attacchi», dichiarava: «Ho seguito personalmente le trattative per l'accordo. Aldo Moro era un grande uomo, un vero patriota. Voleva risparmiare all'Italia qualche mal di testa. Non l'ho mai incontrato. Abbiamo discusso i dettagli con un ammiraglio, gente dei servizi segreti, e con Stefano Giovannone (capocentro del Sid e poi del Sismi a Beirut). Incontri a Roma e in Libano. L'intesa venne definita e da allora l'abbiamo sempre rispettata [...]», e ancora: «Ci veniva concesso di organizzare piccoli transiti, passaggi, operazioni puramente palestinesi, senza coinvolgere italiani. Dovevamo informare le persone opportune: stiamo trasportando A, B, C... Dopo il patto, ogni volta che venivo a Roma, due auto di scorta mi aspettavano per proteggermi. Da parte nostra, garantivamo anche di evitare imbarazzi al vostro Paese, attacchi che partissero direttamente dal suolo italiano», specificando che ad essere informati fossero i servizi segreti italiani;

la versione dell'esistenza di un patto tra le istituzioni italiane e l'organizzazione terroristica dell'Fplp é confermata anche, secondo un articolo di Dino Martirano («Corriere della Sera» del 15 agosto 2008, pagina 21), dall'avvocato Giovanni Pellegrino, già Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione di responsabili delle stragi, che definisce l'esistenza del lodo Moro «una certezza», e spiega: «[...] Moro ne accenna in una lettera all'ambasciatore Cottafavi del 22 aprile del '78, durante la sua prigionia: Noi con i palestinesi ci regoliamo in altro modo...». E commentando questa lettera, da ultimo, Miguel Gotor (autore del saggio «Lettere dalla prigionia», Einaudi) ha individuato la genesi del «lodo Moro» nell'ottobre del '73, «l'anno della guerra del *Kippur*[...]», e più avanti nella stessa intervista ricorda che «In una delle lettere dalla prigionia Moro richiama l'esperienza di Giovannone (capo centro del Sid a Beirut) dicendo che solo i palestinesi potevano fare da intermediari con le Br. E, ora, Abu Sharif conferma»;

emblematica, a conferma dell'esistenza del detto «lodo Moro», è la lettera dello stesso senatore Cossiga al direttore del «Corriere della Sera» pubblicata nella stessa edizione del 15 agosto 2008 a pagina 21, in cui scrive: «Ho sempre saputo non da carte o informazioni ufficiali – che mi sono state sempre tenute segrete –, dell'esistenza di un »patto di non belligeranza« segreto tra lo Stato italiano e le organizzazioni della resistenza palestinese, comprese quelle terroristiche quali la Fplp, che si é fatta viva nuovamente in questi giorni. Questo patto fu ideato e concluso da Aldo Moro [...]. Le clausole di questo patto prevedevano che le organizzazioni palestinesi potessero avere basi anche di armamento nel Paese, che avessero libertà di entrata e uscita e di circolazione senza essere assoggettati ai normali controlli di polizia perché »gestiti« dai servizi segreti [...]»;

l'agenzia di stampa AGI il 16 agosto 2008 pubblica il commento del giudice Rosario Priore, che fu istruttore dei procedimenti relativi al sequestro di Aldo Moro, che in merito alle rivelazioni dell'ex Ministro degli interni Cossiga e di Abu Sharif conferma che «Il patto Moro esisteva ed è esistito per anni»;

il quotidiano «Il Giornale» del 19 agosto 2008 pubblica un altro scritto di Francesco Cossiga nel quale, oltre a riconfermare l'esistenza del patto segreto che avrebbe garantito la «[...] salvaguardia del nostro Paese ed anche degli obiettivi italiani all'estero, purché non cooperanti con il sionismo e con lo Stato d'Israele [...]», afferma a proposito dell'accordo che questo «[...] fu sempre rispettato, dato che anche l'attentato all'aeroporto di Fiumicino del 1985 fu portato esclusivamente al banco di accettazione della compagnia aerea israeliana El Al e solo israeliane o ebrae furono le vittime, e gli attentatori uccisi non furono colpiti dalle nostre forze di polizia ma dagli agenti segreti dello Shin Beth, dissimulati sotto le vesti di impiegati della compagnia di bandiera israeliana [...]»;

nell'attentato all'aeroporto di Fiumicino del 1985 di cui parla il senatore a vita Cossiga, morirono 13 persone e ci furono 67 feriti di varie nazionalità;

inoltre il 9 ottobre 1982 era già avvenuto l'attacco terroristico di matrice giordano-palestinese alla Sinagoga di Roma, dove perse la vita il piccolo Stefano Gaj Taché, cittadino italiano di due anni, e furono ferite 35 persone;

come rilevato da Guido Bedarida, già Presidente della Associazione radicale Andrea Tamburi e membro del Comitato nazionale di radicali italiani, in un editoriale pubblicato sul giornale telematico «Notizie Radicali» dell'8 settembre 2008, le affermazioni del senatore Francesco Cossiga, se corrispondenti al vero, inducono a ritenere che:

esiste l'ipotesi che sia stato siglato un accordo tra lo Stato italiano e organizzazioni terroristiche di matrice palestinese; lo si sia fatto a scapito dei Paesi alleati e dei loro cittadini; fossero state fissate delle clausole sul fatto che potessero (e quindi dovessero) esservi anche specifici obiettivi (vittime); vi potessero essere questi obiettivi ma non di nazionalità italiana; questi, se anche italiani, non sarebbero stati tutelati in questo ac-

cordo dal loro Stato se «sionisti» o «ebrei»; le forze dell'ordine, in quella occasione e quindi presumibilmente in tutte le eventuali altre simili, non si mossero e non si doversero muovere lasciando agire i terroristi; il Presidente emerito della Repubblica senatore Francesco Cossiga ritiene oggettivamente verificato che vennero colpiti solo ebrei e sionisti e non «obiettivi italiani», non considerando che quelle vittime fossero di nazionalità italiana,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda esperire ogni strumento previsto dalla legge al fine di accertare l'avvenuta esistenza di un siffatto accordo detto «lodo Moro» tra la Repubblica italiana e organizzazioni terroristiche internazionali;

se il Governo non intenda appurare se in tale accordo fossero previste clausole discriminatorie nei confronti di cittadini italiani e di altre nazionalità, di origine, religione e cultura ebraica, appartenenti a – o collaboranti con – lo Stato di Israele, quali obiettivi designati di attività terroristiche da parte delle medesime organizzazioni;

se, qualora fosse appurata la veridicità delle notizie diffuse circa l'esistenza del «lodo Moro», il Governo non intenda intraprendere opportune azioni amministrative e giudiziarie nei confronti degli eventuali responsabili;

se il Governo, anche a fronte delle dichiarazioni citate in premessa da parte di chi ha ricoperto, anche all'epoca di alcuni fatti trattati, importanti e massimi incarichi istituzionali, non intenda manifestare l'ufficiale presa di distanze delle istituzioni da simili ipotesi e la solidarietà e fornire rassicurazioni nei confronti della comunità ebraica italiana e internazionale e dello Stato di Israele.

(4-01014)

(20 gennaio 2009)

RISPOSTA. – Previa istruttoria effettuata con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente accordo «lodo Moro», il DIS rende noto che, per quanto di competenza del comparto informativo, l'AISI ha comunicato che, agli atti dell'Agenzia, nulla risulta in ordine allo specifico quesito riguardante il cosiddetto «Lodo Moro».

L'AISE, a sua volta, ha rappresentato che i rapporti intercorsi tra SISMI, i suoi dipendenti e le organizzazioni palestinesi è materia coperta dal Segreto di Stato, opposto dal colonnello Giovannone nel 1984, e confermato dal Presidente del Consiglio *pro tempore* on. Craxi.

Sull'attualità di tale vincolo, peraltro, si è pronunciato l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, on. Berlusconi, prorogandone la durata fino al 31 dicembre 2010, sulla base di quanto disposto dall'art. 39, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per la protezione degli stessi inte-

ressi che furono, a suo tempo, motivo dell'opposizione e della conferma in sede giudiziale.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

VITO

(28 aprile 2010)

PROCACCI, MONGIELLO, MARITATI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'agricoltura e il settore agroalimentare nei comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Terlizzi, tutti nel territorio della provincia di Bari, sono tuttora settori trainanti dell'economia locale, che vede coinvolti migliaia di operatori;

le produzioni agricole, già da diversi anni, attraversano una grave crisi a causa del continuo andamento al ribasso delle quotazioni di mercato;

nella giornata di domenica 21 giugno 2009, nei territori dei comuni sopra citati si sono verificati violenti temporali e copiose grandinate;

dopo aver preso atto dei danni causati, i relativi Assessorati all'agricoltura hanno trasmesso un telegramma all'Assessorato regionale all'agricoltura ed all'Ufficio provinciale dell'agricoltura, segnalando lo stato di fatto e richiedendo appositi sopralluoghi di verifica;

i funzionari dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura della Regione Puglia, con l'ausilio delle Organizzazioni produttive locali, hanno svolto i sopralluoghi nei relativi territori accertandone i danni;

la perdita delle produzioni e i danni causati agli impianti (oliveti, vigneti, mandorleti, frutteti ed orti) hanno determinato conseguenze economiche negative, tali da non consentire la copertura dei costi di produzione e compromesso le produzioni per gli anni successivi;

la Regione Puglia negli scorsi anni, in seguito ad altri eventi calamitosi, pur avendo accertato i danni alle colture agricole e strutture, non ha potuto trasmettere al Ministero delle politiche agricole la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, poiché i danni sarebbero risarcibili dalle relative polizze assicurative e non direttamente dallo Stato, giusta quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e seguenti modificazioni.;

l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 consente agli agricoltori, iscritti alla relativa gestione previdenziale, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, qualora dal Ministero sia emesso opportuno decreto di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale;

il Fondo di solidarietà nazionale per il corrente anno non è stato rifinanziato e tutte le aziende agricole della zona colpita dall'evento non hanno potuto stipulare le polizze assicurative a causa degli alti costi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

a) attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Governo dichiari lo stato di calamità naturale;

b) individuare fondi straordinari per le aziende agricole colpite dall'evento calamitoso che a causa del mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, considerata l'esosità dei premi assicurativi ad esclusivo carico degli agricoltori, non hanno potuto stipulare polizze assicurative;

c) modificare il decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo un sistema che consenta agli agricoltori di poter beneficiare di contributi economici, abbuoni e sgravi senza dover necessariamente stipulare polizze assicurative, ispirandosi ai criteri sanciti nell'abrogata legge n. 185 del 1992, che permetteva a tutte le aziende agricole di ottenere contributi consistenti in prestiti ad ammortamento quinquennale con tasso agevolato con restituzione del 60 per cento dell'importo erogato all'azienda che, pertanto, conservava il 40 per cento a fondo perduto dell'ammontare ricevuto;

d) promuovere iniziative finalizzate a riconoscere l'abbattimento dei contributi previdenziali ed assistenziali personali e per i propri dipendenti dovuti dalle aziende agricole in applicazione del sopra indicato art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

e) sostenere risorse volte a riconoscere sgravi fiscali per i pagamenti dell'Iva e dell'Irap;

f) ad attivarsi affinché sia adeguatamente rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale.

(4-02217)

(10 novembre 2009)

RISPOSTA. – Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità ha comunicato quanto segue.

La citata interrogazione riguarda: a) il violento temporale e le copiose grandinate che hanno colpito il 21 giugno 2009 la Puglia, in particolare la provincia di Bari, con conseguenti gravi danni al comparto agricolo; b) il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale; c) le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Al riguardo, si fa presente che per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, potranno essere attivati gli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale, qualora le stesse non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate. Infatti il decreto legislativo n. 102 del 2004 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensati vi del Fondo. Altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi *ex post*, è la presenza di un'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento.

Ciò premesso, si comunica che alla data odierna, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta all'amministrazione da parte della Regione Puglia.

Considerato il notevole tempo trascorso dalla manifestazione dell'evento avverso segnalato, è da ritenere che gli organi tecnici regionali non abbiano riscontrato i requisiti di legge per la proposta di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite.

Per quanto concerne il finanziamento annuale del Fondo, l'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), prevede che la copertura dei fabbisogni sia assicurata dal Fondo della Protezione civile.

Negli ultimi anni dal Fondo della Protezione civile sono affluite al Fondo di solidarietà nazionale le seguenti risorse: anno 2006: 46.500.000 euro; anno 2007: 49.104.000 euro; anno 2008: 48.151.000 euro; anno 2009: 37.197.000 euro; anno 2010: 36.465.000 euro.

Sulle modifiche legislative prospettate nell'interrogazione, si fa presente recentemente con il decreto legislativo n. 82 del 2008 la normativa sul Fondo di solidarietà nazionale è stata modificata ed integrata per adeguarla alla nuova regolamentazione comunitaria.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

GALAN

(29 aprile 2010)

SPADONI URBANI. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nelle immediate vicinanze di Ciciano (nel comune di San Venanzo, Terni), insiste un circuito di motocross in funzione da oltre 15 anni;

detto circuito, inserito in un polmone verde di assoluto pregio ambientale, durante i *week end* ospita gare anche di livello nazionale;

per quanto consta all'interrogante l'esercizio di tale circuito è consentito in virtù di autorizzazioni temporanee rilasciate da parte del Comune di San Venanzo;

considerato che:

in prossimità del circuito di Ciciano risiedono circa 60 famiglie, che lamentano disturbi acustici dovuti alla costante presenza di atleti all'interno del circuito stesso;

a quanto consta all'interrogante la Regione Umbria dovrebbe pronunciarsi circa l'eventualità di prolungare l'autorizzazione all'esercizio del circuito in base alle risultanze della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA);

un comitato spontaneo di cittadini starebbe procedendo alla raccolta di firme per portare all'attenzione delle autorità competenti la problematica dell'inquinamento acustico che coinvolge i residenti della zona,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra riportato;

se risulti che la Regione Umbria abbia proceduto alle procedure di VIA e, in particolare, alle rilevazioni fonometriche ai fini del rilascio delle autorizzazioni al circuito di motocross di Ciciano e, in caso affermativo, quali siano i risultati di detta VIA;

se risulti che nel corso degli ultimi 15 anni siano stati abbattuti alberi al fine di consentire l'ampliamento del tracciato della pista di motocross o se siano stati effettuati sbancamenti o allargamenti al fine di edificare parcheggi o servizi e, in caso affermativo, se chi ha eseguito i lavori sia stato regolarmente autorizzato;

se intendano intervenire, nei modi e con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini di San Venanzo che risiedono in prossimità del circuito.

(4-02401)

(10 dicembre 2009)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo relativo alle problematiche scaturenti dall'utilizzo di una pista di *motocross* nel comune di San Venanzo (Terni), località Civitella dei conti Voc. Ciciano, si premette che le questioni riguardano competenze delle amministrazioni locali e che l'assoggettabilità a VIA dell'opera rientra nelle competenze della Regione.

Pertanto, sulla scorta degli elementi forniti dagli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.

L'area oggetto dell'intervento è ubicata in San Venanzo, località Civitella dei conti e censita al catasto del Comune al foglio n. 17, particelle n. 2, 3, 4, 5, 22, 24, 79 e 141, la cui proprietà acquisita con atto pubblico a rogito del dottor Alessandro Pongelli in data 10 aprile 1992 rep. n. 12731 racc. 1522 è in capo all'associazione «Enrico Scorpioni».

L'area, nel vigente Piano regolatore generale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 31 ottobre 2003 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 46 dell'11 novembre 2003, risulta in zona «VApr» (zona a verde privato attrezzato) e sottoposta a vincolo idrogeologico, legge regionale n. 28 2001; parte di essa si trova in zona di rispetto dei corsi d'acqua, i sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Non ricade, invece, neanche parzialmente all'interno di: un'area di particolare interesse naturalistico-ambientale (legge regionale n. 27 del 2000, art. 14); un'area di particolare interesse agricolo (legge regionale n. 27 del 2000, art. 20); un'area naturale protetta (legge n. 394 del 1991, legge regionale n. 29 del 1999, legge regionale n. 4 del 2000); un'area ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale (legge regionale n. 52 del 1983, tav. II).

Con denuncia di inizio lavori n. 1952, depositata in data 15 aprile 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, l'associazione «Enrico Scorpioni» realizzava un piccolo impianto sportivo destinato a pista di *motocross* sul terreno di sua proprietà ubicato in San Venzano, località Civitella dei conti Voc. Ciciano e, con concessione edilizia n. 49/97 del 29 aprile 1997 veniva autorizzata l'installazione di una struttura prefabbricata della superficie di circa 18 metri quadrati destinata a servizi igienici.

La dichiarazione di inizio attività (DIA) n. 23/04, presentata dalla ditta proprietaria in data 26 maggio 2004, riguarda la posa in opera di materiale inerte per ricaricare di circa 15-20 centimetri il terreno antistante l'ingresso e la strada di accesso al prefabbricato destinato a servizi, mentre la DIA n. 61/06, presentata in data 8 settembre 2006, riguarda lo spostamento di un dosso in terra battuta sul percorso della pista e l'installazione a carattere temporaneo di un chiosco in legno, senza opere di fondazione, destinato a rimessa attrezzi, della superficie di circa 19 metri quadrati.

La richiesta di permesso di costruire n. 146/08, presentata in data 2 settembre 2008, prot. n. 4939, riguarda lavori di adeguamento dell'impianto sportivo da destinare a pista di *motocross* e precisamente: a) la modifica in alcuni tratti del percorso realizzato con la DIA n. 1952 del 15 aprile 1995. La pista ha uno sviluppo massimo in lunghezza pari a 1.500 metri lineari circa con larghezza variabile da 6 a 15 metri lineari circa. Il percorso si snoda lungo un fianco della collinetta ed una parte è circondata da vegetazione arborea; b) la realizzazione di una struttura in legno da destinare a locale per la somministrazione bevande e pasti preconfezionati, con portico antistante. La superficie complessiva è pari a 31 metri quadrati; c) la realizzazione di un portico in ampliamento del prefabbricato esistente, della superficie di 13,20 metri; d) la posa in opera di cisterna interrata per approvvigionamento di acqua potabile; e) la realizzazione impianto di smaltimento di acque reflue provenienti dal nuovo servizio igienico.

Nella relazione tecnica allegata al progetto vengono indicati i periodi di utilizzo dell'impianto.

In merito al richiesta di permesso di costruire sono stati acquisiti i seguenti pareri: 1) parere di conformità di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Terni, Ufficio Prevenzione, in data 18 settembre 2007 prot. 13829 prat. 14036; 2) rinnovo autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui domestici, rilasciato dall'Ufficio gestione risorse idriche della Provincia, in data 13 ottobre 2008 prot. 61202; 3) parere ARPA Umbria, Dipartimento provinciale di Perugia Sezione territoriale Todi/Bastia, rilasciato in data 23 gennaio 2009; 4) parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, in data 5 marzo 2009 prot. 4420, in merito all'autorizzazione n. 146 del 11 febbraio 2009 rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; 5) attestato presenza di vincoli rilasciato in data 3 aprile 2009 prot. 2000/2009; 6) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciato in data 3 aprile 2009 prot. 2001/2009; 7) parere rilasciato dal Servizio ri-

schio idrogeologico e valutazioni ambientali della Regione, in data 3 settembre 2009 prot. 135159, su quesito posto dal Comune di San Venanzo in merito all'assoggettabilità del progetto alle norme vigenti in materia di impatto ambientale.

Pertanto visto che il progetto riguarda la modifica del percorso realizzato con la denuncia di inizio lavori n. 1952 depositata in data 15 aprile 1995, oltre la realizzazione del nuovo prefabbricato in legno, lo stesso dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità in materia di impatto ambientale.

Si precisa che per l'intervento non è stata ottenuta nessuna valutazione ambientale e non risulta, agli atti del Comune, che l'associazione abbia provveduto ad avviare, quale ditta proponente, tale procedura presso gli organi competenti in materia.

Con nota n. 1394/2010 del 26 marzo 2010 il responsabile dell'Ufficio urbanistica del Comune ha comunicato all'associazione che non potrà essere utilizzato l'impianto in oggetto, fino all'acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni previsti in materia e, in particolare, la valutazione di impatto ambientale.

Per lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive, l'associazione richiedeva al Comune, per ogni singolo evento, il rilascio a carattere temporaneo di licenze per pubblico spettacolo. Le licenze erano valide soltanto per il giorno in cui si dovevano svolgere le manifestazioni richieste e queste risultano essere state le seguenti: a) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 29 aprile 1995 prot. 1552; b) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 22 giugno 1996 prot. 2043; c) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 3 maggio 1997 prot. 1773; d) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 2 ottobre 2003 prot. 4369; e) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 23 aprile 2004 prot. 2437; f) licenza per gara di *motocross* del 19 marzo 2005 prot. 1694; g) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 25 marzo 2006 prot. 1272; h) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 9 settembre 2006 prot. 4882; i) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 20 aprile 2007 prot. 2317; l) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 5 maggio 2007 prot. 2445; m) licenza per gara di *motocross* rilasciata in data 1° settembre 2007 prot. 4714; n) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 5 aprile 2008 prot. 1904; o) licenza per allenamenti rilasciata il 7 giugno 2008 prot. 3106; p) licenza per allenamenti rilasciata in data 14 aprile 2009 prot. 2134; q) licenza per gara di *motocross* rilasciata il 3 aprile 2009 prot. 1904.

Per una più approfondita e completa conoscenza dell'argomento, si comunica, inoltre, che:

in data 12 febbraio 2008 il Comune ha ricevuto lettera raccomandata sottoscritta da 90 firmatari, con la quale si chiede di revocare le autorizzazioni eventualmente concesse alla società sportiva di gestione dell'impianto;

in data 4 dicembre 2009 tre sottoscrittori hanno chiesto espressamente per iscritto di ritirare le firme dalla precedente petizione;

in data 4 aprile 2009 il Comune ha ricevuto ulteriore richiesta di trasferimento dell'impianto motoristico sottoscritta da 12 persone firmatarie della precedente petizione.

Tra novembre 2009 e febbraio 2010 sono usciti numerosi articoli sulla stampa locale *pro* e contro detto impianto il quale, nel frattempo, è stato oggetto di un'interrogazione alla Presidente della Giunta regionale per iniziativa del Consigliere regionale Alfredo De Sio.

Dopo lunga corrispondenza e frequenti confronti avuti separatamente con le due parti in causa, il Comune di San Venanzo ha indetto un incontro congiunto il 3 dicembre 2009 presso la residenza municipale, allo scopo di individuare una soluzione condivisa della problematica in questione: l'esito dell'incontro ha visto tutti d'accordo nel cercare nei territori dei Comuni di San Venanzo o Marsciano un terreno adatto alla delocalizzazione dell'impianto medesimo, pur nella consapevolezza che si tratta di una soluzione a lungo termine.

In data 5 febbraio 2010 il Comune ha ricevuto la comunicazione della costituzione dell'associazione «Sviluppo tutela ambientale» di Civitella dei Conti con i relativi nominativi di Presidente, Vice Presidente e Segretario tesoriere e il 13 febbraio 2010 ha ricevuto una nota scritta dalla Federazione motociclistica italiana a sostegno dell'attività sportiva praticata presso l'impianto.

Successivamente, in data 24 febbraio 2010 il Comune, dando seguito al precedente incontro del 3 dicembre, ha indetto una riunione tecnica con il Comune di Marsciano e la Comunità montana ONAT al fine di individuare un'area alternativa ove delocalizzare la pista: da una prima analisi è emersa l'ipotesi di delocalizzazione presso un terreno situato nel Comune di San Venanzo e di proprietà del demanio regionale, ferma restando la verifica di fattibilità con gli uffici competenti della Provincia di Terni in merito ad eventuali vincoli ambientali e paesaggistici.

Da ultimo, in data 11 marzo 2010 sempre il Comune ha ricevuto una petizione sottoscritta da 1.070 persone contro la chiusura dell'impianto di *motocross* il località Ciciano di San Venanzo a Terni.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in data 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che introduce un nuovo sistema informatico di rintracciabilità dei rifiuti (Sistri). Il Sistri modifica completamente le procedure di contabilità ambientale, introducendo nuovi obblighi a carico delle nostre imprese. Questo nuovo sistema, che secondo le dichiarazioni del Ministro in indirizzo, dovrebbe semplificare le procedure e gli adempimenti,

riducendo in tal modo anche le spese per le imprese è, al momento, del tutto inapplicabile, e questo per diverse considerazioni;

il predetto decreto prevedere l'obbligo di iscrizione al Sistri per gran parte delle imprese italiane sia che esse siano produttrici e/o trasportatrici dei propri rifiuti pericolosi, o producano anche rifiuti non pericolosi (in questo caso solo se hanno più di 10 dipendenti) o svolgano professionalmente trasporti di rifiuti per conto terzi;

i termini per l'iscrizione sono fissati il 28 febbraio 2010 per le imprese con più di 50 dipendenti e per i trasporti professionali, ovvero il 30 marzo 2010 per gli altri;

considerato che:

l'introduzione e l'applicazione di un sistema rivoluzionario come il Sistri richiede un tempo adeguato e soprattutto un congruo periodo transitorio per dare la possibilità alle migliaia di imprese di organizzarsi in merito e l'emanazione di regolamenti attuativi che diano indicazioni chiare per rendere in concreto applicabile il sistema stesso;

specialmente per le piccole imprese stanno sorgendo grosse perplessità e innumerevoli domande ed incertezze per quanto riguarda la concreta applicazione del nuovo sistema. Incertezze come, per esempio, quali obblighi deve adempiere un piccolo artigiano pittore che esegue dei lavori in un cantiere e che si trova con dei bidoni vuoti di nitro, lacca, o vernice o un elettricista che da un cliente cambia delle lampade al neon (tutti inquadrabili come rifiuti pericolosi), come ci si debba comportare con questi rifiuti; se il pittore li trasporta dal cantiere alla sua sede, il testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 266, comma 4, prevede testualmente che «I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività»: ci si domanda se ciò vorrebbe dire che l'artigiano può trasportare i rifiuti menzionati dal cantiere alla propria sede, senza che sia necessario che si iscriva al Sistri, e che non c'è neanche bisogno dell'iscrizione come trasportatore;

il nuovo sistema dovrebbe tenere conto sia delle dimensioni delle aziende, nonché delle tipologie e soprattutto dei quantitativi di rifiuti prodotti, non potendosi a giudizio dell'interrogante sostenere il paragone per esempio tra un'azienda che produce 50 chilogrammi di rifiuti pericolosi e una che ne produce, per esempio, 5.000,

si chiede di sapere se si ritenga che sia il caso di posporre l'avvio del sistema di rintracciabilità dei rifiuti fino all'emanazione dei necessari chiarimenti nonché di ridimensionare i costi e di prevedere dei criteri per un'applicazione del Sistri in forma graduale e differenziata secondo le quantità di rifiuti prodotti.

(4-02839)

(10 marzo 2010)

RISPOSTA. – Una volta superata la fase iniziale di confusione e di incertezze, dovute anche alla rilevanza delle modificazioni apportate dal

nuovo sistema di tracciabilità, gli operatori, sulla base anche di quanto stabilito dal nuovo decreto ministeriale del 15 febbraio 2010 che ha prorogato di 30 giorni i termini di iscrizione stabiliti dal precedente decreto ministeriale 17 dicembre 2009, stanno rispondendo in modo più che soddisfacente agli adempimenti previsti.

Prova tangibile è data dal numero dei soggetti che, alla scadenza del primo termine di iscrizione del 30 marzo, hanno aderito al SISTRI: sono state, infatti, più di 90.000 le iscrizioni pervenute, a testimonianza della non complessità delle procedure da seguire.

Il SISTRI, è bene ricordarlo, non ha modificato le regole esistenti, ma si è limitato a cambiare soltanto le modalità attraverso cui vengono comunicati i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali: da un sistema cartaceo si è passati ad un sistema che utilizza dispositivi elettronici. Non c'è stato, quindi, alcun peggioramento normativo rispetto alla situazione oggi esistente.

Gli obblighi ai quali oggi un piccolo artigiano è tenuto a rispondere rimangono gli stessi. Il SISTRI introduce soltanto una maggiore trasparenza e certezza nelle modalità di comunicazione dei dati.

Sia nel decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sia nel sito www.sistri.it nella parte dedicata alle domande frequenti, le cosiddette «FAQ», vengono riportate le risposte alle modalità che i piccoli artigiani devono seguire nelle diverse situazioni in cui si trovano ad operare.

Per questa categoria di operatori sono state inoltre mantenute e valorizzate le procedure semplificate attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria. Resta, altresì, in vigore in disposizione di cui all'art. 266 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Riguardo alla distinzione tra operatori che producono poche quantità di rifiuti pericolosi rispetto a quelli che ne producono in abbondanza, è opportuno precisare che la direttiva europea 98/2008/CE in materia di rifiuti, di prossimo recepimento nel nostro ordinamento giuridico, non pone alcuna distinzione tra i soggetti produttori di rifiuti pericolosi, essendo tutti obbligati ad iscriversi al SISTRI a prescindere delle quantità prodotte, in quanto produttori di rifiuti pericolosi.

Questo problema è attualmente oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, sensibile ai segnali di preoccupazione provenienti da più parti, che sta valutando la possibilità di prevedere l'introduzione di ulteriori misure di semplificazione per i piccoli imprenditori che producono modeste quantità di rifiuti pericolosi.

Per quanto detto: non si avverte alcuna necessità di posporre l'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti fino all'emanazione dei necessari chiarimenti. Tali eventuali nuovi chiarimenti dovrebbero, in ogni caso, essere resi noti prima dell'avvio operativo del nuovo sistema fissato, per le piccole imprese, all'11 agosto 2010; al momento non è prevedibile alcun ridimensionamento dei costi per le piccole imprese; il principio di gradualità è stato già accolto dai decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con la previsione di diverse scadenze per l'iscrizione e l'avvio operativo riguardo

a due gruppi di soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciabilità.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

proteggere gli animali significa innanzitutto tutelare il territorio in cui vivono permettendo loro di riprodursi e svilupparsi;

un aspetto fondamentale della tutela e gestione del territorio è la dimensione di continuità spaziale, priva, cioè, di barriere fisiche di origine antropica;

atteso che:

risulta fondamentale occuparsi delle specie che rischiano l'estinzione, che vivono in *habitat* minacciati dalle azioni umane, dall'allargarsi dei confini delle città, dalla crescita della popolazione umana, nonché dall'utilizzo delle risorse naturali da parte dell'uomo;

la frammentazione degli *habitat* quali stagni e boschi produce una serie di problemi per la fauna;

il numero di specie presenti in un ambiente isolato sembra che sia condizionato dalle dimensioni e dalla distanza da altri ambienti simili;

rilevato che:

non appena vengono realizzate strutture invalicabili (soprattutto strade), la popolazione animale si riduce fino quasi a scomparire;

la difficoltà di ricolonizzazione è tanto più alta quanto più sono lontani ambienti simili in cui la specie è sopravvissuta e quanto più efficienti sono le barriere che si frappongono;

gli effetti negativi di questo tipo di isolamento possono essere mitigati attraverso la formazione di corridoi ecologici rappresentati da fasce di ambiente idoneo che mettono in connessione ambienti altrimenti isolati e che mantengono la funzionalità degli ecosistemi garantendo la conservazione del maggior numero di specie,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere il monitoraggio di situazioni ambientali di crescente urbanizzazione e frammentazione del territorio, promuovendo studi naturalistici che comprendano la fattività di corridoi ecologici;

se non ritengano opportuno intervenire per la realizzazione del collegamento di aree naturalistiche, sensibilizzando la popolazione, gli enti locali e i gestori delle infrastrutture sul concetto di rete ecologica e sulla

sua rilevanza per la tutela della biodiversità nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale.

(4-02690)

(11 febbraio 2010)

RISPOSTA. – In risposta all'atto di sindacato ispettivo dove si lamenta una scarsa tutela ambientale nei confronti della flora e della fauna toccate dalla realizzazione di strutture invalicabili, soprattutto strade, si rappresenta quanto segue.

Relativamente alla sensibilizzazione degli «enti locali e dei gestori delle infrastrutture sul concetto di rete ecologica e sulla sua rilevanza per la tutela della biodiversità nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale», si fa presente che l'Ispra (Apat e già Anpa), da oltre un decennio svolge attività di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche rivolte ai soggetti citati sul tema dell'adozione delle reti ecologiche come strumento per contrastare la frammentazione territoriale.

A partire dal 1997, infatti, l'Istituto si è fatto promotore di un'iniziativa di studio e ricerca denominata «Reti ecologiche, Piano pluriennale di attività per la definizione di strumenti a favore della continuità ecologica del territorio» a cui hanno partecipato molti enti con differenti ruoli e responsabilità sull'intero territorio nazionale.

Il principale risultato conseguito all'interno di tale iniziativa è rappresentato dalla definizione di linee guida, pubblicate nel 2003 e contenenti indicazioni pratiche per il supporto alle politiche territoriali sui temi della conservazione e della naturalità diffusa tramite la pianificazione e gestione di corridoi ecologico-funzionali.

Successivamente, è stata avviata una attività per la minimizzazione dell'impatto derivante dalle infrastrutture lineari sulla continuità ecologica territoriale e sul paesaggio all'interno della quale Ispra sta attualmente coordinando un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate le principali categorie di portatori di interessi, quali enti e soggetti privati coinvolti a livello nazionale nella realizzazione di tali opere, nonché enti e associazioni di genesi ambientalista o scientifica, impegnate, in varie forme e a diversi livelli, nella tutela della biodiversità.

Il progetto è strutturato per evidenziare le possibilità tecniche di rimediare al fenomeno della frammentazione del territorio derivante da attività antropiche, di opere infrastrutturali (quali strade, ferrovie, linee elettriche ad alta tensione, e gasdotti) ed annovera già tra i suoi risultati la pubblicazione del rapporto «Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari», che rappresenta il prodromo per la realizzazione di linee guida/direttive tecniche specifiche attualmente in elaborazione.

L'Ispra, tra l'attività del medesimo gruppo di lavoro, si è fatta altresì promotrice della riattivazione del gruppo italiano dell'Infra-Eco-Network-Europe (IENE), la rete di collaborazione internazionale sul tema della frammentazione degli *habitat* causata dalle infrastrutture di trasporto.

In merito, poi, ai rapporti tra rete ecologica e pianificazione territoriale, è stato da poco concluso il primo censimento nazionale riguardante il recepimento della rete ecologica nei Piani territoriali provinciali. Gli obiettivi principali di questa nuova linea di attività sono: da una parte, attivare un'azione per di *screening* sui piani e su tutti gli altri strumenti di programmazione che investono i territori alla scala locale, dall'altra, produrre un quadro sintetico degli scenari territoriali al fine di evidenziare sia criticità che buone pratiche utili ad un corretto indirizzo e stabilizzazione delle esperienze in corso e future.

I risultati di questa attività sono sintetizzati nell'indicatore «Recepimento della rete ecologica nella pianificazione ordinaria» presente nell'Annuario dei dati ambientali 2009 ed è prevista la pubblicazione di un rapporto Ispra sul tema.

Da parte sua, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fatto presente che tutti i progetti che interessano i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), cioè le aree che costituiscono *habitat* di particolare rilevanza naturalistica da preservare e tutelare, sono soggetti a valutazione di incidenza attraverso un accurato esame sugli effetti che può produrre l'infrastruttura sull'equilibrio ambientale.

Con lo studio d'impatto ambientale e la valutazione d'incidenza vengono definite, infatti, soluzioni progettuali che evitano frammentazioni degli *habitat* naturali e che garantiscono l'integrità degli ecosistemi.

L'Anas sviluppa i progetti delle strade nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dell'ambiente, dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, dei Piani paesistici regionali e di tutti gli altri vincoli territoriali di natura ambientale emanati per la salvaguardia di tutte le componenti ambientali (paesaggio, fauna, flora, aria, acqua, eccetera).

Tutti i progetti redatti comprendono uno studio di impatto ambientale finalizzato al rispetto delle norme che hanno come obiettivo la pianificazione e la valutazione dei progetti concernenti passaggi faunistici, nonché la corretta individuazione del luogo più idoneo dove localizzare le infrastrutture e le relative modalità di realizzazione.

L'aspetto paesaggistico e naturalistico delle opere, quindi, assume una rilevante importanza sin dalla fase di progettazione delle infrastrutture stradali ed autostradali mediante l'utilizzo di differenti interventi volti a favorire la continuità degli ecosistemi, nonché lo scambio ecologico di organismi e popolazioni selvatiche interessate direttamente dall'infrastruttura.

Attualmente, gli interventi di mitigazione previsti riguardano, per quanto concerne la tutela dell'avifauna, l'installazione di barriere fonoassorbenti costituite da muri vegetali, pannelli di legno o rilevati rinverditi. Inoltre, qualora siano previste, per esigenze di carattere paesaggistico, le pannellature trasparenti, si tende ad apporre sagome di tipo «falco» al fine di evitare la mortalità da impatto.

Per quanto riguarda, invece, i passaggi faunistici, in particolare di anfibi, rettili o piccoli mammiferi, sono stati sviluppati accorgimenti e tecniche costruttive che assicurano la massima multifunzionalità possibile, ga-

rantendo la necessaria efficienza anche ai manufatti di minore dimensione ed un'adeguata protezione contro le fonti di disturbo antropiche. Tali accorgimenti si realizzano anche in prossimità di svincoli ed opere d'arte in numero, forma e dimensioni idonee, con pavimentazione naturale in terreno vegetale, dotati di luce sufficiente per garantire buona visibilità e di vegetazione all'esterno per ricreare una situazione di naturalità.

In riferimento agli interventi di rinaturazione, rimodellazione, recupero e consolidamento delle sponde, nelle ipotesi di interferenze con corpi idrici, vengono utilizzate tecniche d'ingegneria naturalistica, al fine di ricostruire la struttura ecologica con il potenziamento vegetale arboreo arbustivo.

Infine, per la tutela della vegetazione vengono utilizzate esclusivamente specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche ed autoctone, privilegiando per le essenze arbustive-arboree, la distribuzione in gruppi o macchie al fine di favorire l'armonizzazione con il paesaggio vegetale esistente e l'innesco di dinamismi naturali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(26 aprile 2010)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'agricoltura assorbe la maggior parte delle risorse idriche e il nostro Paese è al primo posto in Europa sia per i consumi di acqua per abitante sia per la maggiore estensione agricola irrigata;

in Italia la discontinuità delle portate dei corsi d'acqua contribuisce alla proliferazione, anche nelle aree interne, di pozzi che determinano un sensibile depauperamento delle falde sotterranee;

parte dell'acqua destinata all'irrigazione evapora o si perde per strada per via di reti d'adduzione vetuste o irregolari;

rilevato che:

le aree costiere si arricchiscono sempre più di industrie ed il territorio subisce processi di urbanizzazione che portano all'aumento del consumo di acqua, specie nel periodo estivo;

gli eccessivi prelievi per usi irrigui creano dissesti nella struttura idrogeologica del sottosuolo e possono provocare fenomeni di salinizzazione dell'acqua delle falde freatiche;

la presenza di nitrati nelle falde acquifere (che spesso supera i limiti imposti dalla legge) è dovuta ai massicci cambiamenti intercorsi nei sistemi agricoli;

a giudizio dell'interrogante, anziché cercare nuove fonti costose e lontane è meglio sfruttare in modo più logico quelle esistenti, tagliando gli sprechi, pianificando gli usi e razionalizzando le risorse idriche disponibili;

per risolvere il problema degli sprechi, inoltre, sarebbe sufficiente introdurre tecnologie più moderne, come l'irrigazione a goccia e il rinnovo delle reti;

molto spesso gravi problemi finanziari bloccano queste scelte, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno intervenire per facilitare l'impiego di tecnologie irrigue più moderne, ad alta efficienza e finalizzate all'impiego di strumenti che permettano il riutilizzo per l'irrigazione delle acque reflue depurate;

se non ritengano utile incentivare l'uso di colture adatte alla specifica situazione meteorologica, sociale ed economica;

se intendano promuovere l'utilizzo di sistemi di drenaggio artificiale che permettano di evitare il fenomeno della salinizzazione.

(4-02721)

(17 febbraio 2010)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione concernente le problematiche connesse all'uso della risorsa idrica in agricoltura ed, in particolare, all'impiego di tecnologie irrigue più moderne ed efficienti che permettano il riutilizzo delle acque reflue depurate, si fa presente che il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità ha rappresentato quanto segue.

La carenza di risorsa idrica assume risvolti molto diversificati a livello territoriale, e vede fortemente coinvolte sia le aree del Centro-Nord, ove continuano ad essere carenti le opere di adduzione, sia le aree meridionali, ove neanche le grandi opere di accumulo consentono di assicurare la disponibilità di risorsa idrica in misura sufficiente a contrastare i fenomeni siccitosi sempre più frequenti.

Inoltre, se da un lato gli eccessivi prelievi irrigui stanno provocando un sensibile depauperamento delle falde sotterranee, dall'altro, la presenza di nitrati nelle falde acquifere in misura superiore ai limiti imposti dalla legge, dovuta ai cambiamenti dei sistemi agricoli, sta causando fenomeni di salinizzazione delle stesse falde.

A tale proposito, il Ministero ritiene che l'uso efficiente dell'acqua rappresenti uno dei possibili strumenti in grado di contrastare il depauperamento delle falde e che, in tal senso, risulti opportuno: a) porre in essere programmi di ricerca orientati ad individuare colture capaci di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica disponibile e di massimizzare il ritorno economico delle aziende con l'utilizzazione della minore quantità d'acqua possibile; b) favorire l'applicazione di tecniche irrigue tecnologicamente più efficienti e di compiere scelte agronomiche che prevedano l'utilizzo delle acque reflue a scopi irrigui; c) trasformare e rinnovare le infrastrutture irrigue di trasporto e di distribuzione, al fine di consentire il risparmio nel trasferimento dell'acqua e la gestione razionale di questa risorsa.

In particolare, per quanto riguarda la proposta dell'interrogante inerente al riutilizzo dei reflui in agricoltura, l'amministrazione ritiene che il riutilizzo di tali acque possa rappresentare una fonte integrativa di risorsa idrica per l'agricoltura, nonché una fonte alternativa nei casi in cui l'acqua utilizzata per l'agricoltura presenti una qualità tale da poter essere sottratta all'uso irriguo ed utilizzata per altri usi più esigenti, in particolare quello civile.

Difatti, il riutilizzo irriguo delle acque reflue in casi particolari può risolvere problemi di disponibilità di risorsa, in quanto lo stesso rappresenta una possibilità di integrazione e sostituzione parziale di risorse pregiate.

In effetti, la sostituzione parziale di risorsa non è comunque da considerare trascurabile, soprattutto nei casi in cui: a) il sistema irriguo si inserisce in uno schema irriguo deficitario; b) sono utilizzate fonti ad uso plurimo; c) nei casi di indubbia valenza ambientale (sostituzione di prelievi da falda o per evitare scarico sul suolo).

L'integrazione di risorsa può, altresì, risultare strategica per l'irrigazione nei periodi di emergenza idrica, soprattutto laddove una rilevante perdita economica da mancata produzione e da perdita degli impianti giustificasse il costo dell'investimento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'amministrazione non può che condividere la proposta inerente al riutilizzo delle acque reflue e all'adozione di pratiche agronomiche che consentano di incentivare non solo l'uso di colture maggiormente rispondenti all'attuale situazione meteo-climatica, sociale ed economica del Paese, ma anche l'impiego più razionale delle risorse idriche, assicurando, in tal modo, minori consumi idrici a parità di rese.

D'altra parte, le problematiche inerenti all'utilizzo di acqua in agricoltura sono collegate non solo alle variazioni climatiche, ma anche allo stato obsoleto in cui versano le reti di adduzione e di distribuzione idrica che, di fatto, contribuisce ad aumentare i problemi connessi all'uso efficiente della risorsa disponibile.

A tal riguardo, l'amministrazione ritiene doveroso rappresentare la necessità di procedere con urgenza al completamento, potenziamento, ammodernamento, recupero ed adeguamento di numerosi impianti presenti tanto nelle aree centro-settentrionali, quanto nelle aree meridionali.

Difatti, la realizzazione di invasi, canalizzazioni ed altre adeguate infrastrutture irrigue rappresenta l'unica reale soluzione alle emergenze idriche che si sono verificate e che potranno verificarsi ancora nel Paese, in quanto solo mediante una preventiva azione di accumulo e conservazione della risorsa idrica è possibile intervenire nelle fasi più difficili delle crisi idriche nazionali.

In tale contesto risulta ineludibile la necessità di prevedere un continuo apporto di risorse finanziarie da destinare alle azioni di studio e progresso tecnologico nel settore dell'irrigazione anche in vista degli adempimenti prescritti dalla direttiva 2000/60/CE che, tra i diversi obiettivi da perseguire, prevede quello della sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle

risorse idriche da attuare anche attraverso la programmazione degli interventi in maniera strategica e coordinata.

A tal riguardo, appare opportuno ribadire che la competenza del dicastero in materia di risorse idriche riguarda esclusivamente le infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (opere di adduzione primaria, invasi oltre il milione di metri cubi, ristrutturazioni straordinarie, interventi di adeguamento e riconversione delle reti esistenti eccetera), e che la fondamentale distinzione tra la rete idrica integrata e la rete irrigua costituisce il presupposto programmatico attraverso il quale si forma il concerto con le istituzioni regionali per l'approvazione dei programmi di azione e investimento a carico del bilancio statale.

In tal senso, nei recenti incontri tecnici tenutisi con le Regioni il 24 febbraio e il 5 marzo 2010, è stato possibile individuare le opere della delibera CIPE n. 75/2006 da finanziare prioritariamente e una serie di progetti da inserire nel nuovo Piano irriguo nazionale, che consentiranno non solo di favorire l'applicazione di tecniche irrigue più efficienti, promuovendo l'utilizzo delle acque reflue a scopi irrigui, ma di rinnovare le infrastrutture irrigue obsolete, consentendo, così, il risparmio e il recupero della risorsa idrica.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

GALAN

(29 aprile 2010)
